SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 302**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 dicembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli è indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sarà sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO N. 1:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. **917.**

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

86G1274

SUPPLEMENTO N. 2:

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 dicembre 1986, n. **40.**

Decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121, recante revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - Conguaglio di fine anno 1986 - Certificazioni del datore di lavoro.

86A9870

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco alfabetico semestrale delle confezioni delle specialità medicinali ad uso umano di cui è autorizzato il commercio, aggiornato alla data del 31 dicembre 1986. (Art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1984 pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 31 dicembre 1984).

86A9940

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1986, n. **918**.

Finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza nazionale sull'energia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'organizzazione della Conferenza nazionale sull'energia è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1986.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione, nonchè per lo svolgimento della Conferenza, mediante aperture di credito a favore di uno o più funzionari delegati.

3. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato, entro sei mesi dalla conclusione della Conferenza nazionale sull'energia, alla ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

4. In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di opere e servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

5. Le somme non impegnate nell'anno 1986 possono esserlo in quello successivo.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2000):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ZANONE) il 22 ottobre 1986.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 6 novembre 1986 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 12 novembre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4178):

Assegnato alla XII commissione (Industria), in sede legislativa, il 26 novembre 1986 con pareri delle commissioni I, V, VI e IX.

Esaminato dalla XII commissione il 4 dicembre 1986 e approvato il 17 dicembre 1986.

86G1283

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1986, n. **919**.

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di imminente scadenza relativi a interventi diretti alla ricostruzione e alla rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:

a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4, concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80;

b) quello indicato nell'articolo 1, comma 6, concernente l'applicazione dell'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

c) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;

e) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1, in materia di imposta sul valore aggiunto.

2. È prorogato al 30 giugno 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3, dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti.

3. È prorogato al 31 marzo 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente la redazione da parte dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore generale o dei piani esecutivi, con onere posto a carico dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dal deposito dei relativi atti. Decorso tale termine, i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

3. Fino al 31 dicembre 1988, nei comuni disastrati o gravemente danneggiati i progetti di opere pubbliche, ivi compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica, adottati in variante degli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono approvati decorsi sessanta giorni dal deposito degli atti presso i competenti uffici della regione.

Art. 3.

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola «medesimo» sono aggiunte le parole «maggiorato del 70 per cento».

2. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste nell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° luglio 1939, n. 1089, per la destinazione dei medesimi a finalità di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto è stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ma è tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato è acquisito a titolo gratuito dal comune.

3. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

«*f)* del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

g) fino al 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale».

Art. 4.

1. Il saldo del 15 per cento di cui all'articolo 15, primo comma, lettera *c)*, della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

2. I controlli sulla regolarità degli atti contabili e sulla documentazione giustificativa delle spese sono effettuati anche successivamente all'erogazione del saldo. In caso di accertate irregolarità che diano luogo al recupero di somme, questo è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

1. All'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito e i comuni per l'accesso ai mutui previsti nel precedente articolo 9, nonché per la erogazione del contributo annuale dell'8 per cento con onere a carico dei fondi previsti nel precedente articolo 3».

Art. 6.

1. Il contributo per l'adeguamento abitativo previsto nell'articolo 9, secondo comma, lettera *a)*, e terzo comma della legge 14 maggio 1981, n. 219, è esteso agli emigrati, anche se stagionali, ancorché alla data del sisma non occupassero stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare.

2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni hanno titolo all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiate dal sisma, nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, indipendentemente dall'entità dei contributi spettanti al proprietario.

3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni a far data dalla ultimazione dei lavori.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi.

5. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1 e 2 il termine per la presentazione della domanda prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è stabilito al 31 dicembre 1987.

Art. 7.

1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ove abbiano assolto o assolvano entro il 31 marzo 1987 agli oneri di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

Art. 8.

1. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano anche per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali o di nuove costruzioni di uffici demaniali, messi a disposizione dei Ministeri ivi indicati, nonché per i completamenti di opere in centri abitati, di competenza dei predetti Ministeri, avviate anche prima dell'evento sismico del 1980.

Art. 9.

1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, accedono ai benefici previsti nella citata legge con le condizioni stabilite nell'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

Art 10.

1. La disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi riferita anche a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della stessa legge n. 219.

Art 11.

1. L'esecuzione di lavori di importo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata anche ad imprese artigiane non iscritte nell'albo nazionale dei costruttori.

Art. 12.

1. I segretari comunali che abbiano svolto attività in posizione di comando almeno per un anno presso comuni della Campania e della Basilicata, colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, possono essere inquadrati, a domanda, previo assenso dell'amministrazione locale ove hanno prestato servizio, in posti della carriera direttiva vacanti presso la medesima amministrazione alla data del 31 dicembre 1986.

Art. 13.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole «e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982» sono sostituite dalle seguenti «e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi stabiliti nello stesso articolo 22. Entro lo stesso termine le imprese ubicate nei comuni disastrati aventi un numero di addetti superiore a trenta unità e da delocalizzare accedono ai contributi previsti nell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni».

Art. 14.

1. La deroga prevista dalla norma di cui al punto *C* 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 giugno 1984 e successive modificazioni, richiamata nell'articolo 3, comma 16, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si applica anche in sede di adozione o rielaborazione dei piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 15.

1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

Art 16.

1. Le disposizioni più favorevoli contenute nel presente decreto si applicano sulla base delle prescrizioni dettate con l'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, in quanto compatibili.

Art. 17.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 42

86G1292

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1986, n. 920.

Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente subentra nella posizione giuridica, nonché in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al disciolto Ufficio del Ministro per l'ecologia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Con pari decorrenza il Ministro dell'ambiente è legittimato ad attivare provvedimenti di spesa a valere sugli stanziamenti della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1986.

3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1986 sugli stanziamenti indicati nell'articolo 19 della legge medesima possono essere impegnate e pagate nell'esercizio successivo.

Art. 2.

1. Sui provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 1 l'attività di controllo viene esercitata dalla Ragioneria centrale per i servizi del Tesoro - Ufficio speciale per il controllo degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed organi collegati.

2. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere per il Ministero dell'ambiente, dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. I titoli di spesa emessi a carico degli stanziamenti della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio 1986, non pagati entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono annullati ed i relativi importi conservati in conto residui, ove non sia intervenuta prescrizione del debito. Tali titoli verranno riemessi nel nuovo esercizio a carico dei predetti residui iscritti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio 1987.

4. I titoli di spesa, emessi a carico della predetta rubrica 38 ed estinti in tempo utile ma contabilizzati dalle tesorerie dello Stato fra i pagamenti in conto sospeso, sono trasportati ed imputati al conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Pertanto, le tesorerie interessate inviano gli elenchi dei predetti titoli alla Ragioneria centrale per i servizi del Tesoro, la quale, dopo avere effettuato gli adempimenti attinenti alla conservazione dei relativi residui, provvede a trasmettere detti elenchi alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente per la nuova imputazione.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE LORENZO, *Ministro dell'ambiente*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 40

86G1288

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1986, n. **921.**

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 è soppressa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio disposta dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. È altresì abrogato il comma 3 dell'articolo 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la parte in cui fissa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

1. L'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale è riservata ai medici dipendenti dal Servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

2. Per le esigenze del sistema informativo di supporto alle funzioni gestionali e di controllo degli organismi del Servizio sanitario nazionale, la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dalle strutture a gestione diretta o convenzionate è effettuata su modulari standardizzati e a lettura automatica. I contenuti informativi e le caratteristiche grafiche e cartotecniche del modulario, nonché le modalità di approvvigionamento dello stesso con l'intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e quelle per l'obliterazione, sono fissati con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti galenici erogati dal Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per le specialità medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, per le quali la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta. La ricetta non può contenere contestualmente la prescrizione di una specialità medicinale o di un galenico e di prodotti relativi alle forme di assistenza integrativa regolate da disposizioni nazionali e regionali.

4. Le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) una quota fissa di L. 1.000 per ricetta;

b) una quota fissa di L. 1.500 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 5.000 e fino a L. 25.000;

c) una quota fissa di L. 3.000 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 25.000;

d) una quota complessiva di L. 1.500 per gli antibiotici in confezione monodose qualora l'importo globale della ricetta non superi le L. 25.000 e di L. 3.000 qualora detto importo superi la predetta cifra.

5. A decorrere dal 1° luglio 1987 le confezioni delle specialità medicinali erogabili dal Servizio sanitario

nazionale sono dotate di bollini o fustellati aventi il requisito dell'autoadesività. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei fustellati cartografici autoadesivi e alle modalità di adozione dei predetti bollini o fustellati.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 1, stimato in lire 385 miliardi per il 1987, in lire 400 miliardi per il 1988 e in lire 412 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione ticket in materia sanitaria».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. In deroga a quanto disposto dal comma terzo, n. 7), dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo collettivo nazionale e la relativa convenzione concernente la medicina generale di cui alla disposizione dell'articolo 48, comma primo, possono prevedere, in via sperimentale, nelle unità sanitarie locali di tre province, una ubicata nel centro Italia, una al Nord ed una nel Sud, che il pagamento ai medici convenzionati sia effettuato a notula in luogo del compenso globale annuo per assistito.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 giugno 1987 disciplinano con propria legge le modalità per la gestione unitaria a livello regionale o provinciale dei rapporti economici con le farmacie per la erogazione della assistenza farmaceutica di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Con la stessa legge sono fissate le modalità per la trasmissione alle unità sanitarie locali dei dati relativi ai rapporti di cui al comma 2 per gli adempimenti anche di controllo di rispettiva competenza.

Art. 4.

1. Le disposizioni sulla programmazione sanitaria e il piano sanitario triennale di cui alla legge 23 ottobre 1985, n. 595, si applicano con riferimento al triennio 1987-1989.

2. A modifica dell'articolo 17, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, limitatamente all'esercizio 1987, la quota riservata alle attività a destinazione vincolata e ai piani straordinari di cui alla lettera *a)* del medesimo comma è rideterminata in complessive lire 500 miliardi.

3. A modifica dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, limitatamente all'esercizio 1987, tutte le somme a qualsiasi titolo introitate dalle unità sanitarie locali o alle stesse trasferite ai sensi della lettera *b)* del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

Art. 5.

1. Al personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, come modificate dal decreto ministeriale in data 23 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1986, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

2. Al personale in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1, posti in località isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico o popolare, secondo la individuazione effettuata dal Ministero delle finanze ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, è esteso il trattamento previsto dallo stesso articolo 4.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.300 milioni annui da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a «Provvedimenti per la cura della tubercolosi».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. All'articolo 8 della legge 20 maggio 1985, n. 207, dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:

«I posti di posizione funzionale inferiore già occupati dal personale incaricato di una posizione funzionale intermedia o apicale, resisi disponibili a seguito delle procedure di cui alla presente legge, si considerano vacanti ai fini dell'applicazione dei benefici della medesima previsti, in presenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 1 alla data nello stesso articolo prevista. Anche per tali posti si applica il disposto di cui all'articolo 6».

Art. 7.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, il cittadino esente dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie decade dal diritto all'esenzione medesima qualora sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per aver procurato ad altri l'indebito godimento del beneficio dell'esenzione.

2. Alla sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti di un medico per concorso al fatto di cui al comma 1 consegue la sospensione per sei mesi dal rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale e, in caso di recidiva accertata con sentenza passata in

giudicato, il medico decade dal rapporto convenzionale con effetto immediato e non può presentare nuova domanda di inclusione nella graduatoria prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di notificazione del provvedimento di decadenza.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 43

86G1291

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1986, n. **922.**

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività degli enti locali in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Finanziamento degli enti locali e bilancio

1. In attesa della definizione dell'ordinamento della finanza locale, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere entro il 31 gennaio 1987:

a) a ciascun comune un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 — al netto di quelle la cui erogazione è stata rinviata al 1987 — ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488;

b) a ciascuna provincia un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del richiamato decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318;

c) a ciascuna comunità montana un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dello stesso decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318.

2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 è sospeso sino alla definizione dell'ordinamento della finanza locale.

Art. 2.

Investimenti e contributi erariali

1. Per la contrazione dei mutui nell'anno 1987 da parte di comuni, province e loro consorzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

2. Continuano ad applicarsi, per i mutui con la Cassa depositi e prestiti, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, intendendosi corrispondentemente aggiornati i riferimenti temporali. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 6 del citato decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi composti da enti locali e da altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

4. Il contributo erariale per le rate di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1987 è attribuito entro il limite massimo indicato nell'articolo 6, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ed è corrisposto dal Ministero dell'interno secondo i criteri indicati nel comma 2 dello stesso articolo 6.

5. È autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

Art. 3.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili

1. Per l'anno 1987 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 4.

Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli Istituti di previdenza

1. Fino alla data di assegnazione delle unità di personale di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428 e, in ogni caso, non oltre il periodo 1° gennaio 1987-31 marzo 1988, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, e confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni è posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli Istituti di previdenza.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.400.000 milioni per l'anno 1987 e lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 5.243.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)»;

b) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Contributi in favore delle comunità montane»;

c) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988 utilizzando le proiezioni per lo stesso anno 1988 dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 41

86G1289

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1986, n. **923**.

Proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il regime agevolativo per la zona franca di Gorizia in attesa del definitivo riordinamento del regime stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le agevolazioni in materia doganale e di imposte di fabbricazione ed erariali di consumo previste dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate al 31 dicembre 1986 con l'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1987.

2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in 5 miliardi di lire per l'anno 1987, si provvede, quanto a lire 4 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo

all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Proroga e disciplina del regime agevolativo per la zona di Gorizia» e, quanto a lire 1 miliardo, a carico del fondo di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 39

86G1287

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1986, n. **924**.

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti e delle attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti urbani esistenti alla data del 31 dicembre 1986, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere mutui con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43. La richiesta di mutuo deve essere inoltrata entro il termine perentorio del 31 gennaio 1987 ed i relativi lavori devono essere completati entro il 30 giugno 1987.

2. Per i mutui contratti ai sensi del comma 1 è corrisposto dal Ministero dell'interno il contributo pari alla rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento, oltre i limiti previsti dalla normativa in materia di finanza locale.

3. L'erogazione del contributo è condizionata all'osservanza dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori.

4. La regione, in sede di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, accerta l'idoneità delle soluzioni proposte per assicurare la efficienza e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Art. 2.

1. Le regioni inviano entro il 20 gennaio 1987 al Ministero dell'ambiente i piani redatti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministro dell'ambiente, avvalendosi di un apposito gruppo di supporto tecnico, valuta, ai fini del comma 4, l'idoneità dei piani di cui al comma 1 anche in relazione ai tempi di attuazione e provvede nei successivi trenta giorni a dare alle regioni interessate le indicazioni per l'attuazione dei piani stessi o per le opportune modifiche od integrazioni, da adottarsi nei successivi trenta giorni.

3. Le regioni che non abbiano adottato i piani di cui al comma 1 devono provvedervi entro il 30 giugno 1987 e trasmetterli entro la stessa data al Ministero dell'ambiente. Si applica il disposto di cui al comma 2.

4. Per la realizzazione degli impianti occorrenti per l'attuazione dei piani o parte di essi ritenuti idonei dal Ministro dell'ambiente, sono concessi ai comuni interessati i benefici di cui all'articolo 1. Le relative opere sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e devono essere completate nei termini stabiliti per l'attuazione del piano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

Art. 3.

1. Ai comuni nel cui territorio sono localizzati i siti per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi sono concessi, in relazione alla realizzazione dei necessari impianti di smaltimento, contributi per interventi finalizzati alla tutela dell'ambiente. I criteri per la determinazione e la concessione di tali contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

2. Ai fini del rilascio dell'occorrente autorizzazione le imprese tenute presentano un apposito piano che evidenzi in particolare l'idoneità della struttura ad assicurare l'espletamento del servizio in via continuativa nel pieno rispetto degli obiettivi di salvaguardia ambientale.

3. Pena la revoca dell'autorizzazione, i produttori di rifiuti speciali, tossici e nocivi assicurano comunque la gestione in forme imprenditoriali degli impianti di smaltimento.

Art. 4.

1. I termini entro i quali gli impianti e le attrezzature esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono differiti al 30 giugno 1987.

2. Con successiva legge saranno regolati, in analogia con quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, i poteri del Ministro dell'ambiente per gli adempimenti che potranno rendersi necessari dopo la scadenza dei termini stabiliti dal presente decreto.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutato in lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Giacimenti ambientali» e, quanto a lire 50 miliardi per gli stessi anni 1988 e 1989 ed a lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3, valutato in lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro dell'ambiente*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 44

86G1293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1986.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500 celebrative dell'Anno internazionale della pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della moneta da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Ritenuta la necessità di emettere una moneta d'argento da L. 500 celebrativa dell'Anno internazionale della pace;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro è autorizzato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500 celebrative dell'Anno internazionale della pace da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			Legale	Tolleranza in più o meno	Legale	Tolleranza in più o meno
Argento	500	29	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Nel diritto: profilo di donna con un diadema formato da torri. In giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; sotto il collo il nome dell'autore «U. PERNAZZA»; in basso una stella.

Nel rovescio: un albero secolare di ulivo; in giro la scritta «ANNO INTERNAZIONALE DELLA PACE»; a sinistra «1986» e a destra «R» in basso «L. 500».

Sul bordo: scritta in rilievo «PACE FRIEDEN PEACE PAIX EIPHNH PAZ».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento, di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

E approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1986

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1986
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 226

ALLEGATO

Diritto

Rovescio

PACE FRIEDEN PEACE PAIX EIPHNH PAZ

Bordo

6A10165

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 23 dicembre 1986.

Aggiornamento del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi postali e di bancoposta internazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale, stipulata a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358;

Visto l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione, che prevede il criterio per la determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1985 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi internazionali postali e di bancoposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985;

Attesa la necessità di adeguare il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo (DTS) ai fini della percezione sull'utenza per il traffico in uscita dall'Italia degli importi globali di tariffazione espressi in DTS (taxes de perception);

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1987 il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de perception) stabiliti in diritti speciali di prelievo per i servizi internazionali postali e di bancoposta è fissato nella seguente misura: un diritto speciale di prelievo (DTS e SDR del F.M.I.) = lire italiane 1798,38.

A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 9 dicembre 1985 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1986
Registro n. 51 Poste foglio n. 1

86A9942

DECRETO 23 dicembre 1986.

Revisione delle tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti gli artt. 8 della convenzione postale universale, stipulata a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358 e 104 del relativo regolamento di esecuzione, che prevedono l'aggiornamento annuale delle tariffe con riferimento alla determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986, concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di bancoposta;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali postali per l'estero, nonché i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennità di smarrimento, sono stabiliti nelle misure indicate nella annessa tabella 1, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Gli invii normalizzati indirizzati all'estero devono presentare tutti i requisiti stabiliti nell'annessa tabella 2, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 19 dicembre 1985, citato nelle premesse.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1986
Registro n. 51 Poste, foglio n. 4

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

1.1. Lettere (1):

fino a 20 g invii normalizzati (2) (3)	L.	700
da oltre 20 g fino a 50 g	»	1.250
da oltre 50 g fino a 100 g	»	1.700
da oltre 100 g fino a 250 g	»	3.300
da oltre 250 g fino a 500 g	»	6.400
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	11.100
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	18.100

1.2. Aerogrammi . . . . » 700

1.3. Cartoline postali (1) . . . . » 500

1.4. Stampe - Cartoline illustrate e biglietti di visita, con non più di cinque parole di convenevoli - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa:

fino a 20 g invii normalizzati (2) (3)	L.	400
da oltre 20 g fino a 50 g	»	600
da oltre 50 g fino a 100 g	»	850
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.600
da oltre 250 g fino a 500 g	»	2.800
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	4.700
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	6.600
per ogni 1000 g o frazione in più	»	3.300

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco:
lettere fino a 100 g tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 100 g si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.

Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica Federale di Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Gran Bretagna e l'Irlanda:
lettere fino a 20 g tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 20 g si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno

(2) Vedasi art. 2 del presente decreto

(3) Per quelli non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1000 g o frazione in più . . . . L. 3.300

Stampe a tariffa ridotta:

per i giornali e scritti periodici, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;

per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purchè non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia:

fino a 20 g	L.	200
da oltre 20 g fino a 50 g	»	300
da oltre 50 g fino a 100 g	»	425
da oltre 100 g fino a 250 g	»	800
da oltre 250 g fino a 500 g	»	1.400
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	2.350
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	3.300
per ogni 1000 g o frazione in più	»	1.650

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1000 g o frazione in più . . . . L. 1.650

Tassa fissa per la restituzione di stampe non potute recapitare per qualunque ragione (stessi limiti previsti nel servizio interno):

per ciascun oggetto, tariffa in vigore per l'interno.

1.5. Pacchetti postali:

fino a 100 g	L.	850
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.600
da oltre 250 g fino a 500 g	»	2.800
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	4.700

1.6. Tassa fissa di trattamento degli invii ordinari non od insufficientemente affrancati . . . . L. 500

2. — PACCHI

2.1. Bollettino di spedizione . . . . L. 200

2.2. Tassa sul peso (quota - parte territoriale di partenza e di arrivo):

fino a 1 kg	DTS	6,90
da oltre 1 kg fino a 3 kg	»	7,23
da oltre 3 kg fino a 5 kg	»	7,79
da oltre 5 kg fino a 10 kg	»	8,90
da oltre 10 kg fino a 15 kg	»	10,27
da oltre 15 kg fino a 20 kg	»	11,67

2.3. Quota-parte di transito:

a) territoriale: tassa stabilita in relazione alla distanza ed alle categorie di peso;

b) marittima: tassa stabilita in relazione alle miglia marine ed alle categorie di peso;

c) aerea: tassa stabilita in relazione alla distanza aeropostale ed alle categorie di peso.

3. — SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI VARI

3.1. Tassa di raccomandazione, oltre la francatura ordinaria:

per le corrispondenze chiuse e aperte	L.	2.200
per ogni sacco speciale di stampe	»	11.000

3.2. Tassa di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati e di lettere assicurate . . . . L. 300

3.3. Soprattasse di trasporto aereo per le corrispondenze:

L.C. — Lettere, cartoline postali, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento;

A.O. — Tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.

Destinazione	L.C. per ogni 5 g Lire	A.O. per ogni 50 g Lire
Europa (*)	—	150
Bacino Mediterraneo	100	150
Africa	200	450
Americhe	250	550
Asia	200	550
Oceania	450	900

(*) Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe interne.

3.4. Tassa di espresso oltre la francatura ordinaria.

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco	L.	2.400
per ogni sacco speciale di stampe	»	12.000

3.5. Tassa di assicurazione:

a) sulle corrispondenze, oltre la tassa di francatura ordinaria:

tassa fissa	L.	5.400
tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione	»	600

b) sui pacchi, oltre la tassa di francatura:

tassa fissa	»	6.400
tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione	»	4.400

3.6. Tassa di assegno: all'atto della impostazione dell'invio contrassegno, per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante vaglia di rimborso (allo scoperto o in lista):

fino a L. 50.000	L.	2.500
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000	»	3.800
da oltre L. 100.000 fino a L. 300.000	»	5.300
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000	»	6.400
oltre L. 500.000	»	7.500

3.7. Tassa di avviso di ricevimento, di pagamento o di iscrizione sul conto corrente . . . . L. 800

3.8. Tassa di presentazione in dogana all'importazione:

per ogni invio di corrispondenza . . . . L. 2.000

per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5) . . . . L. 4.000

per ogni pacco . . . . » 4.000

Per gli invii della posta — lettere provenienti dai Paesi membri della CEE e per i pacchi provenienti da alcuni Paesi membri della CEPT, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di diritti di confine (dazi doganali, diritti di monopolio, imposte di fabbricazione, sovraimposte di confine od ogni altra eventuale imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato) e dell'IVA. Per gli invii ed i sacchi speciali contenenti libri, cataloghi di opere librarie, riviste e scritti periodici, qualunque sia la loro provenienza, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di dazi doganali, tra i quali non è compresa l'IVA.

3.9. Tassa di presentazione in dogana all'esportazione:

per ogni pacco . . . . L. 650

3.10. Tassa per la presentazione in dogana delle bollette doganali A/24, A/47, T/EX, dei Carnets E.C.S. e A.T.A. e dei pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità . . . . L. 650

3.11. Tassa di piombo doganale:

per ogni pacco contenente oggetti d'arte e di antichità . . . . L. 400

3.12. Tassa di giacenza e di custodia, per ogni pacco, con un massimo di 6,53 DTS:

dopo tre giorni non festivi, per ogni giorno: tariffe in vigore per l'interno.

3.13. Tassa per risposta ad un avviso di mancata consegna:

per ogni pacco . . . . L. 500

3.14. Tassa per avviso di imbarco:

per ogni pacco . . . . L. 500

3.15. Tassa di reclamo:

per ogni pacco, invio raccomandato o lettera con valore dichiarato . . . . L. 750

3.16. Tassa relativa alla domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia, per modificazione di indirizzo, per annullamento o modificazione dell'importo dell'assegno, del vaglia per conoscere l'esito di titoli postali, per la richiesta in visione di titoli pagati L. 2.100

3.17. Buoni risposta internazionale . . . . L. 1.500

4. — SERVIZI DI BANCOPOSTA

4.1. Vaglia internazionali ordinari, allo scoperto o in lista:

tassa di emissione:

fino a L. 50.000	L.	1.900
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000	»	3.200
da oltre L. 100.000 fino a L. 300.000	»	4.500
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000	»	5.800
oltre L. 500.000	»	6.900

4.2. Attestazione di emissione o di pagamento dei vaglia:
per ogni attestazione . . . . L. 750

4.3. Vaglia internazionali telegrafici:

oltre la tassa indicata alla voce 4.1., è dovuta la tassa telegrafica . . . .

4.4. Richiesta di autorizzazione bancaria (Modello VII-bis):

tassa di francatura ordinaria, per la richiesta e per la risposta, se non vengono allegati documenti;

tassa di raccomandazione o di assicurazione, oltre la francatura ordinaria, se vengono allegati documenti.

4.5. Tassa per l'emissione di vaglia internazionali con la clausola «pagamento in mani proprie» . . . . L. 650

4.6. Tassa di rivalidazione e di duplicazione: (quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale). . . . . L. 750

4.7. Conti correnti:

a) postagiro destinati all'estero:

d'importo fino a L. 100.000 . . . . L. 300

per ogni 100.000 lire o frazione in più . . . . » 150

b) revoca di postagiro internazionali . . . . » 1.500

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE INDENNITÀ DI SMARRIMENTO

Limiti di peso

1. Lettere e stampe . . . . kg 2
(I pieghi contenenti i libri possono raggiungere il peso di kg 5).
Sacchi speciali contenenti stampe dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione . . . . kg 30
2. Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . . . g 20
3. Pacchetti postali . . . . kg 1
4. Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi e lettere cecografiche) . . . . kg 7
5. Pacchi: il peso massimo dei pacchi postali nel regime internazionale è fissato, di regola, in 20 kg. Tuttavia tale limite è ridotto a 10 kg od anche a 5 kg nei rapporti con alcuni Paesi.

Dimensioni massime

1. Lettere, stampe, cecogrammi, pacchetti e spedizioni miste: lunghezza, larghezza e spessore sommati, 90 cm senza che la dimensione maggiore possa superare 60 cm se a forma di rotolo, lunghezza e due volte il diametro, 104 cm senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare 90 cm.
2. Cartoline dell'industria privata: cm 10,7 × cm 15.
3. Cartoline illustrate, biglietti di visita, stampe sotto forma di cartolina da spedirsi allo scoperto (senza busta o fascia, ecc.) e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa: cm 12 × cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).
4. Pacchi: m 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni; m 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza. Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

Dimensioni minime

Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm 17, purchè la dimensione maggiore non sia inferiore a cm 10.

Per i pacchi valgono gli stessi limiti.

Limiti di valore

Assicurazione per le corrispondenze:

uffici principali ed uffici locali di rilevante entità:

diritti speciali di prelievo	DTS	1633
uffici locali di media e minore entità:		
diritti speciali di prelievo	DTS	900
ricevitorie:		
diritti speciali di prelievo	DTS	100

Assicurazione per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione ma non possono superare i 1633 DTS.

Vaglia: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Assegno: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Indennità di smarrimento

Per le corrispondenze raccomandate	DTS	19,60
Per i sacchi speciali	»	65,34
Per i pacchi:		
del peso fino a kg 5	DTS	29,40
da oltre kg 5 fino a kg 10	»	44,10
da oltre kg 10 fino a kg 15	»	58,80
da oltre kg 15 fino a kg 20	»	73,51

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 2

INVII NORMALIZZATI

1. - DEFINIZIONE

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

a) in busta senza pannello trasparente;
b) in busta con pannello trasparente;
c) senza busta sotto forma di cartolina;
d) senza busta sotto forma di moduli.

2. - REQUISITI

2.1. *Requisiti comuni a tutti gli invii*

2.1.1. Forma rettangolare.

2.1.2. La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. Dimensioni:
minima: mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima: mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. Peso massimo: g 20.

2.1.5. Spessore massimo: mm 5.

2.1.6. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7 Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. *Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.*

2.2.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2. Peso minimo: g 3.

2.3. *Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.*

2.3.1 Posizione del pannello:
il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia: ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore.

2.3.2. Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al disopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3. Peso minimo: g 3.

2.4. *Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.*

2.4.1. Grammatura della carta:
massima: g 300 al metro quadrato;
minima: g 190 al metro quadrato.

È prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5. *Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.*

2.5.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2. Grammatura della carta:
massima: g 300 al metro quadrato;
minima:
se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a g 70 per metro quadrato;
se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a g 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a g 53 per metro quadrato.

2.5.3. Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. - INVII CHE, PUR ESSENDO RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI INNANZI NON SONO CONSIDERATI NORMALIZZATI

3.1. Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2. Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5. Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

86A9943

DECRETO 23 dicembre 1986.

Determinazione delle tariffe telegrafiche nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n 156;

Visto l'accordo istitutivo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) con annesso regolamento interno e protocollo finale, firmati a Montreux il 26 giugno 1959 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 774;

Visto l'art. 9 del regolamento telegrafico adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (actes finals de la conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique - Genéve, 1973);

Visto l'avviso D. 302 R approvato dalla VIII assemblea plenaria del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) nella riunione tenutasi a Malaga-Torremolinos dall'8 al 19 ottobre 1984;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto l'avviso D. 195 CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del tasso di conversione tra franco-oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 30 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986 con il quale e stato fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 30 giugno 1986;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. La tassa terminale telegrafica italiana, espressa in franchi-oro, per il traffico istradato sulle vie normali sia in partenza che in arrivo, e stabilita nel complessivo ammontare risultante dall'applicazione dei due seguenti elementi tariffari:

tassa fissa per telegramma	fr. oro	9,50
tariffa per parola	»	0,35

nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo aderenti al sistema di tassazione binaria adottato dalla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), qui di seguito elencati:

Algeria, Andorra, Austria, Azzorre, Belgio, Canarie, Cipro, Danimarca, Feroe, Finlandia, Francia, Germania (Repubblica democratica), Germania (Repubblica federale), Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Jugoslavia, Lussemburgo, Liechtenstein, Madeira, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e possedimenti spagnoli dell'Africa del Nord, Svezia, Svizzera, Tunisia.

2. La tassa terminale telegrafica italiana, per il traffico istradato sulle vie normali sia in partenza che in arrivo, è stabilita in franchi-oro 0,70 per parola nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo non aderenti al sistema di tassazione binaria, qui di seguito elencati:

Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Egitto, Gibilterra, Libia, Malta, Marocco, Polonia, Romania, Turchia, Ungheria, U.R.S.S.

3. La tassa terminale telegrafica italiana per i telegrammi istradati su vie alternative e di soccorso varia in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

4. Con successivo decreto sono stabilite le tasse italiane per il traffico telegrafico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani. Fino all'entrata in vigore del decreto si applicano le quote di transito fissate dall'amministrazione in base agli accordi con i Paesi interessati in rapporto alle tasse totali fissate dagli stessi e comunicate all'amministrazione italiana, nonché in relazione ai criteri adottati in sede internazionale ed alle esigenze del traffico.

Art. 2.

1. Nelle relazioni telegrafiche tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, per i telegrammi aventi corso sulle vie normali e per ciascuna parola, sono stabilite, salvo quanto previsto nel comma 2, come segue:

a) per i Paesi di cui al comma 1 dell'art. 1, per traffico in partenza e in arrivo:

1) quota per telegramma	fr. oro	9,50
2) quota per parola	»	0,35

b) per i Paesi di cui al comma 2 dell'art. 1, per traffico in partenza e in arrivo:

quota per parola	fr. oro	0,70

2. Nelle relazioni con la Libia le quote parti di tassa di pertinenza italiana per parola sono:

per traffico in partenza	fr. oro	1,155
per traffico in arrivo	»	0,245

Art. 3.

1. La tariffa (tassa di percezione) espressa in franchi oro, da convertire in lire italiane secondo il controvalore in vigore, per i telegrammi diretti ai Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo è stabilita, salvo quanto previsto nel comma 2, nelle misure seguenti:

a) per i Paesi di cui al comma 1 dell'art. 1:

1) tassa fissa per telegramma. .	fr. oro	19,00
2) tariffa per parola	»	0,70

b) per i Paesi di cui al comma 2 dell'art. 1:

tariffa per parola con un minimo di sette parole	fr. oro	1,40

2. La tariffa per i Paesi appresso elencati è la seguente:

Islanda:

tassa fissa per telegramma . . . . . fr. oro 19,00
tariffa per parola . . . . » 0,73

Gibilterra:

tariffa per parola con un minimo di sette parole fr. oro 1,43

Art. 4.

1. La tariffa per i telegrammi urgenti è stabilita in misura doppia di quella prevista nell'art. 3.

Art. 5.

1. Nelle relazioni per le quali si è adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale) i valori in franchi-oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in DTS utilizzando il tasso di conversione: 1 DTS = 3,061 franchi-oro.

Art. 6.

1. Il presente decreto, che è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazone, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 26 giugno 1986, citato nelle premesse.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1986
Registro n. 51 Poste, foglio n. 2

86A9944

DECRETO 23 dicembre 1986.

Determinazione delle tariffe telegrafiche nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto l'avviso D. 195 CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del tasso di conversione tra franco-oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telegrafiche internazionali;

Visto l'art. 9 del regolamento telegrafico adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (actes finals de la Conférence adiministrative mondiale télégraphique et téléphonique, Génève 1973);

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 30 giugno 1986, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986 con il quale è stato fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 30 giugno 1986;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle relazioni con i Paesi del regimé extraeuropeo la tassa terminale telegrafica italiana, sia per il traffico in partenza che per quello in arrivo, è stabilita in franchi-oro 0,70 per parola.

2. Per il traffico telegrafico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani e istradato sulle vie normali, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a franchi-oro 0,01 per parola.

Art. 2.

1. Nelle relazioni telegrafiche tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi del regime extraeuropeo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, ivi

compresa la tassa terminale telegrafica di cui all'art. 1, per i telegrammi aventi corso sulle vie normali e per ciascuna parola, sono stabilite come segue:

Relazioni	Per traffico di partenza Franchi-oro	Per traffico di arrivo Franchi-oro
Afghanistan	0,70	0,94
Alaska	1,91	0,70
Angola	1,34	0,70
Anguilla	1,00	0,70
Antigua	1,00	0,70
Antille Olandesi (dal 1° giugno 1986)	1,415	0,60
Antille Olandesi (*)	1,515	0,70
Arabia Saudita	1,09	0,70
Argentina	1,24	0,80
Aruba Is. (dal 1° giugno 1986)	1,415	0,60
Aruba Is. (*)	1,515	0,70
Ascension	1,31	0,70
Australia	1,34	0,70
Bahama (dal 1° luglio 1986)	1,53	0,735
Bahama (*)	1,73	0,735
Bahrein	0,995	0,795
Bangladesh	1,34	0,70
Barbados	1,285	0,70
Belau Rep. (Palau)	1,54	0,735
Belize	1,185	0,735
Benin	1,34	0,70
Bermuda (dal 1° agosto 1986)	1,19	0,60
Bermuda (*)	1,29	0,70
Bhutan	1,34	0,70
Birmania	1,39	0,70
Bolivia	1,49	0,70
Bophuthatswana	1,34	0,70
Botswana	1,44	0,70
Bourkina Faso	1,26	0,70
Brasile	1,09	0,95
Brunei	1,64	0,73
Burundi (dal 1° giugno 1986)	1,37	0,60
Burundi (dal 1° agosto 1986)	1,17	0,60
Burundi (*)	1,27	0,70
Cambogia/Kampuchea	1,10	0,70
Camerun	1,24	0,80
Canada	1,09	0,70
Capo Verde	1,07	0,70
Cayman	1,00	0,70
Centrafricana Rep.	1,27	0,70
Christmas Is. (dal 1° settembre 1986)	1,17	0,60
Christmas Is. (*)	1,27	0,70
Ciad	1,1475	0,7625
Cile	1,04	1,00
Cina Rep. Pop.	1,24	0,80
Ciskei	1,34	0,70
Cocos (Keeling) (dal 1° settembre 1986)	1,17	0,60
Cocos (Keeling) (*)	1,27	0,70
Colombia	1,0867	1,0133
Comore	1,37	0,715
Congo Rep. pop.	1,24	0,80
Cook e dip.	0,9575	0,70
Corea del Nord	1,26	0,70
Corea del Sud	0,93	1,11
Costa d'Avorio	1,335	0,765
Costa Rica	1,34	0,70
Cuba	1,34	0,70
Dominica	1,00	0,70
Dominicana Rep.:		
I zona - S. Domingo	1,61	0,735
Dominicana Rep. (dal 1° luglio 1986):		
II zona - altri uffici	1,39	0,735
Dominicana Rep. (*):		
II zona - altri uffici	1,59	0,735
Equador:		
Esmeraldas, Guayaquil, Quito e S. Elena Guayas	1,42	0,72
altri uffici	1,27	0,72
El Salvador	1,34	0,70
Emirati Arabi Uniti	1,09	0,70
Etiopia	1,04	1,00
Falkland (o Malvine)	1,31	0,70
Figi (o Viti)	1,27	0,70
Filippine	1,331	0,709
Gabon	1,34	0,70
Gambia	0,76	0,70
Georgia del Sud	1,31	0,70
Ghana	1,34	0,70
Giamaica	1,48	0,70
Giappone	0,92	1,12
Gibuti (dal 1° novembre 1986)	1,22	0,60
Gibuti (*)	1,32	0,70
Giordania	1,09	0,70
Grenada	1,00	0,70
Guadalupa e dip.	1,27	0,70
Guam	0,82	0,70
Guatemala	1,34	0,70
Guayana Francese	1,27	0,70
Guinea	1,37	0,70
Guinea Bissau	1,07	0,70
Guinea Equatoriale	1,27	0,70
Guyana	1,24	0,70
Haiti (dal 1° agosto 1986)	1,34	0,735
Haiti (*)	1,54	0,735
Hawaii:		
Oahu	1,40	0,70
altre isole	1,01	0,70
Honduras	1,34	0,70
Hong Kong	1,24	0,80
India	1,34	0,70
Indonesia	1,34	0,70
Iran	1,09	0,70
Iraq	0,8425	0,70
Israele	1,09	0,70
Kenya	1,255	0,785
Kiribati	1,27	0,70
Kuwait	1,09	0,70
Laos	1,20	0,70
Lesotho	1,09	0,70
Libano	1,09	0,70
Liberia	1,24	0,80
Macao	1,29	0,70
Madagascar	1,24	0,80
Malawi	1,14	0,70
Malaysia	1,34	0,70
Maldive	1,29	0,70
Mali	1,24	0,80
Marianne	1,39	0,735
Marshall	1,37	0,735
Martinica	1,27	0,70
Mauritania	1,39	0,70
Maurizio e dip.	1,27	0,70
Mayotte	1,37	0,715
Messico	1,33	0,71
Micronesia Stati fed.	1,54	0,735
Midway	1,40	0,70
Mongolia	1,01	0,70

Relazioni	Per traffico di partenza Franchi-oro	Per traffico di arrivo Franchi-oro
Montserrat	1,47	0,70
Mozambico	1,24	0,80
Namibia	1,34	0,70
Nauru	1,27	0,70
Nepal	1,19	0,70
Nicaragua	1,34	0,70
Niger	1,27	0,70
Nigeria	1,34	0,86
Niue	1,1975	0,70
Norfolk (dal 1° settembre 1986)	1,17	0,60
Norfolk (*)	1,27	0,70
Nuova Caledonia	1,27	0,70
Nuova Zelanda	1,31	0,70
Oman	1,09	0,70
Pakistan	1,34	0,70
Palau (Belau Rep.)	1,54	0,735
Panama	1,34	0,70
Papua Nuova Guinea	1,27	0,70
Paraguay	1,32	0,72
Perù	1,04	1,00
Pitcairn	1,07	0,70
Polinesia Francese	1,27	0,70
Portorico	1,62	0,70
Qatar	1,25	0,70
Riunione	1,27	0,70
Rodrigues	0,7225	0,70
Ruanda (dal 1° luglio 1986)	1,35	0,60
Ruanda (*)	1,45	0,70
Salomone	1,27	0,70
Samoa	1,27	0,70
Samoa Americane	0,94	0,70
S. Christopher-Nevis	1,00	0,70
S. Elena	1,01	0,70
S. Lucia	1,00	0,70
S. Pierre e Miquelon	1,27	0,70
S. Vincent	1,04	0,70
Sao Tomè e Principe	1,07	0,70
Seicelle	0,70	0,70
Senegal	1,2825	0,8175
Sierra Leone	1,39	0,70
Singapore	1,34	0,70
Siria	1,09	0,70
Somalia	0,85	0,70
Sri Lanka	1,34	0,70
Stati Uniti d'America	1,09	0,70
Sudafricana Rep.	1,34	0,70
Sudan	1,34	0,70
Suriname	1,59	0,70
Swaziland	1,3107	0,70
Taiwan	1,01	1,03
Tanzania	1,34	0,70
Terre Australi e Antartiche Francesi (dal 1° settembre 1986)	1,055	0,865
Terre Australi e Antartiche Francesi (*)	1,255	0,865
Thailandia	1,2567	0,7933
Togo	1,41	0,70
Tokelau	1,1975	0,70
Tonga	1,1575	0,70
Transkei	1,34	0,70
Trinidad e Tobago	0,91	0,70
Tristan da Cunha (dal 1° agosto 1986)	1,3164	0,60
Tristan da Cunha (*)	1,4164	0,70
Turks e Caicos	1,166	0,70
Tuvalu	1,07	0,70
Uganda	1,34	0,70
Uruguay	1,24	0,80
Vanuatu	1,27	0,70
Venda	1,34	0,70
Venezuela	1,14	0,90
Vergini Americane Is.:		
S. Croix	1,05	0,70
S. John e S. Thomas	1,62	0,70
Vergini Britanniche Is.	0,97	0,70
Viet Nam	1,28	0,70
Wake	1,40	0,70
Wallis e Futuna	1,27	0,70
Yemen	0,90	0,755
Yemen Rep. dem. pop.	1,09	0,70
Zaire	1,24	0,80
Zambia	1,34	0,70
Zimbabwe	1,34	0,70

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per i telegrammi istradati su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Art. 3.

1. Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui al comma 1 dell'art. 2 sono suddivise nelle seguenti zone:

I zona:

Arabia Saudita, Bahrein, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Siria, Stati Uniti d'America, Yemen, Yemen Repubblica democratica popolare.

II zona:

Afghanistan, Angola, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Argentina, Aruba Is., Ascension, Australia, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belau Rep. (Palau), Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Birmania, Bolivia, Bophuthatswana, Botswana, Bourkina Faso, Brasile, Brunei, Burundi, Cambogia/Kampuchea, Camerun, Capo Verde, Cayman, Centrafricana Rep., Christmas Is., Ciad, Cile, Cina Rep. Pop., Ciskei, Cocos (Keeling), Colombia, Comore, Congo Rep. Pop., Cook e dip., Corea del Nord, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominicana Rep., Ecuador, El Salvador, Etiopia, Falkland (o Malvine), Figi (o Viti), Filippine, Gabon, Gambia, Georgia del Sud, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibuti, Grenada, Guadalupa e dipendenze, Guatemala, Guayana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Kenia, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Marianne, Martinica, Marshall, Mauritania, Maurizio e dip., Mayotte, Messico, Micronesia Stati fed., Mongolia, Montserrat, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Norforlk, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Palau (Belau Rep.), Paraguay, Perù, Pitcairn, Polinesia Francese, Qatar, Riunione, Rodrigues, Ruanda, Salomone, Samoa, S. Cristopher-Nevis, S. Elena, S. Lucia,

S. Pierre e Miquelon, S. Vincent, Sao Tomè e Principe, Seicelle, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Sudafricana Rep., Sudan, Suriname, Swaziland, Taiwan, Tanzania, Terre Australi e Antartiche Francesi, Thailandia, Togo, Tokelau, Tonga, Transkei, Trinidad e Tobago, Tristan da Cunha, Turks e Caicos, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venda, Venezuela, Vergini Britanniche Is., Viet Nam, Wallis e Futuna, Zaire, Zambia e Zimbabwe.

III zona:

Alaska, Guam, Hawaii, Midway, Portorico, Samoa Americane, Vergini Americane Is., Wake.

2. La relazione telegrafica con la Somalia è assoggettata al trattamento tariffario specificato nell'art. 4.

Art. 4.

1. La tariffa per i telegrammi diretti ai Paesi extraeuropei, espressa in franchi-oro e da convertire in lire italiane secondo il controvalore in vigore, è stabilita per parola nelle misure seguenti:

Zona di tassazione	Tariffa per parola
I	fr. oro 1,79
II	fr. oro 2,04
III	fr. oro 3,30

con un minimo di sette parole.

2. La tariffa per i telegrammi diretti in Somalia è stabilita nella misura di franchi-oro 1,55 per parola con un minimo di sette parole.

Art. 5.

1. La tariffa per i telegrammi urgenti, ove ammessi, è stabilita in misura doppia di quelle di cui all'art. 4.

Art. 6.

1. La tariffa per i telegrammi lettera, ove ammessi, è stabilita nella metà di quelle di cui all'art. 4 con un minimo di ventidue parole.

Art. 7.

1. Nelle relazioni per le quali si è adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale), i valori in franchi-oro, determinati in base al presente decreto, sono convertibili in DTS utilizzando il tasso di conversione: 1 DTS = 3,061 franchi-oro.

Art. 8.

1. Il presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 26 giugno 1986, citato nelle premesse.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1986
Registro n. 51 Poste, foglio n. 3

86A9945

DECRETO 23 dicembre 1986.

Adeguamento delle tariffe del servizio di corriere accelerato internazionale postale (CAI-POST).

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 6 della convenzione postale universale stipulata a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358, che prevede la possibilità dell'istituzione, previo comune accordo tra amministrazioni postali, di nuovi servizi non espressamente previsti dalla convenzione stessa;

Visto il decreto 30 novembre 1982 con il quale è stato istituito il servizio di corriere accelerato internazionale postale (CAI-POST), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1983;

Ravvisata l'opportunità di un adeguamento delle tariffe del servizio medesimo;

Considerata l'esigenza di determinare gli indennizzi dovuti per ritardo, perdita od avaria totale degli invii affidati al servizio CAI-POST;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella *A* allegata al decreto 30 novembre 1982, citato nelle premesse, riguardante le tariffe postali del servizio CAI-POST, espresse in diritti speciali di prelievo (DTS), è sostituita dall'unita tabella, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

1. Le indennità previste per il ritardo, la perdita o l'avaria totale degli invii trasmessi a mezzo del servizio CAI-POST sono fissate nell'unita tabella *B*, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

1. Il limite di importo per il recapito a domicilio degli invii CAI-POST gravati di diritti è fissato in L. 1.000.000.

Art. 4.

1. Il presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1986
Registro n. 51 Poste, foglio n. 5

TABELLA *A*

TARIFFE POSTALI DEL SERVIZO CAI-POST
E LIMITI DI PESO E DIMENSIONI

Paesi	Fino a kg. 1	Oltre kg. 1 per ogni kg. o frazione in più
Paesi dell'Europa e del bacino del Mediterraneo	DTS 17,50	DTS 2,75
Paesi dell'Africa (eccetto quelli del bacino del Mediterraneo)	DTS 30,00	DTS 9,00
Paesi dell'America del nord	DTS 30,00	DTS 9,00
Paesi dell'America centrale e del sud	DTS 34,00	DTS 10,50
Paesi dell'Asia (eccetto quelli del bacino del Mediterraneo) e dell'Oceania	DTS 42,00	DTS 16,75

Peso massimo: kg. 20
Dimensioni massime: lunghezza cm 150; lunghezza + perimetro misurato in un senso diverso dalla lunghezza: cm 300.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA *B*

RESPONSABILITÀ ED INDENNITÀ
PER GLI INVII DEL SERVIZIO CAI-POST

1. In caso di perdita od avaria totale del contenuto, l'indennità è fissata in L. 50.000 oltre al rimborso delle tasse pagate. L'indennità è esclusa nei casi di perdita od avaria totale prodotti da causa di forza maggiore.

2. In caso di ritardo rispetto agli operativi fissati e pubblicizzati dall'Amminitrazione per i singoli Paesi esteri, è corrisposta, a richiesta del mittente, una somma pari alla differenza tra la tassa pagata e quella prevista per l'affrancatura di un pacco aereo di eguale peso. Nessun rimborso è dovuto nei casi in cui il ritardo è prodotto da cause indipendenti dalle amministrazioni postali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

86A9946

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 luglio 1986.

Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, concernente il «Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'articolo unico della predetta legge che prevede che il riconoscimento del titolo debba essere effettuato in conformità di criteri stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero un titolo di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752, per ottenere il riconoscimento di detti titoli in Italia devono presentare al Ministero della sanità domanda in carta legale corredata di:

a) titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento in originale o copia autenticata;

b) programmi degli studi previsti per il conseguimento del suddetto titolo con indicazione delle singole materie e delle esercitazioni pratiche;

c) traduzione del titolo e dei programmi in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalla rappresentanza diplomatica o dall'autorità consolare italiana nel paese in cui il titolo è stato rilasciato;

d) dichiarazione della suddetta rappresentanza diplomatica o autorità consolare dalla quale risulti che il titolo è stato rilasciato da autorità competente ed è riconosciuto abilitante «in loco» e dalla quale risultino, altresì, gli anni di scolarità necessari per l'ammissione al corso per il conseguimento del titolo e gli anni di durata del corso stesso;

e) foglio di carta legale in bianco per la certificazione di eventuale equipollenza.

Art. 2.

1. È riconosciuta l'equipollenza del titolo conseguito all'estero con quello italiano soltanto nel caso in cui dalla documentazione prescritta dall'art. 1 risulti la corrispondenza in ordine al livello degli studi, alla durata del corso ed ai relativi programmi.

2. Detta equipollenza va accertata con riferimento alla normativa vigente in Italia all'epoca in cui il titolo è stato rilasciato.

Art. 3.

1. Quando il corso di studi svolto per il conseguimento del titolo sia corrispondente a quello italiano quanto a durata e a livello degli studi, ma i contenuti teorici e pratici dei relativi programmi presentino difformità tali da non pregiudicare la necessaria formazione professionale, il possessore del titolo è ammesso a sostenere l'esame di Stato, ove prescritto, ovvero l'esame finale del corrispondente corso italiano.

Art. 4.

1. Nel caso in cui il corso di studi necessario per il conseguimento del titolo sia corrispondente a quello italiano quanto a durata e a livello degli studi, ma presenti difformità sostanziali nei contenuti teorici e pratici dei relativi programmi, il possessore del titolo è ammesso all'ultimo anno del corrispondente corso italiano.

2. Nei casi in cui non ci sia corrispondenza di durata o di livello di studi, previa valutazione dei contenuti teorici e pratici dei relativi programmi, l'interessato può essere iscritto ad un anno intermedio del corrispondente corso italiano.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 16 luglio 1986

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

6A10064

DECRETO 12 dicembre 1986.

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 4 di Parma ad espletare attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 4 di Parma in data 25 settembre 1985, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto autorizzatorio per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 27 agosto 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 28 ottobre 1986;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'unità sanitaria locale n. 4 di Parma è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite nella sala operatoria sita al secondo piano del Monoblocco. Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di chirurgia generale.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Botta prof. Giancarlo, direttore dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Parma;

Pampari prof. Giulio Cesare, associato presso l'istituto di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Parma;

Ovaleo Pandolfo dott. Enrico, ricercatore universitario presso l'istituto di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Parma;

Banchini dott. Ennio, aiuto universitario presso l'istituto di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Parma;

Contini dott. Sandro, ricercatore universitario presso l'istituto di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Parma;

Denti dott. Lelio, Adorni dott. Aristodemo e Bonati dott. Luigi, assistenti presso l'istituto di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Parma;

Battistini prof. Carlo, primario della divisione di chirurgia generale dell'Università degli studi di Parma;

Boschi dott. Pietro e Rusconi dott. Alberto, aiuti presso la divisione di chirurgia generale dell'Università degli studi di Parma;

Bocchi dott. Paolo, Berri dott. Tarcisio, Arceci dott. Francesco, Zini dott. Francesco e Paglia dott. Franco, assistenti presso la divisione di chirurgia generale dell'Università degli studi di Parma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 4 di Parma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

6A10170

DECRETO 23 dicembre 1986.

Proroga del termine per l'adeguamento delle case di cura private alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 5 agosto 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 51 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente, tra l'altro, la definizione delle caratteristiche strutturali e funzionali richieste alle case di cura private;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 1977);

Visto, in particolare, l'art. 44 del precitato decreto ministeriale;

Visto l'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha demandato, tra l'altro, alla competenza legislativa regionale la definizione delle caratteristiche funzionali cui devono corrispondere le istituzioni sanitarie private, richiamando espressamente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento spettante allo Stato e lasciando in vigore, fino all'emanazione della suddetta legislazione regionale, la disciplina data alla materia con il citato art. 51 della legge n. 132/1968 ed il pure citato decreto ministeriale 5 agosto 1977;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1985) con il quale è stato differito il termine fissato dall'art. 44 del decreto ministeriale 5 agosto 1977 al 1° maggio 1986 con esclusione delle prescrizioni degli articoli 6, comma primo, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 24 e 38, ultimo comma, dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986 «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 4 luglio 1986);

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 4 luglio 1986) con il quale veniva differito al 31 dicembre 1986 il termine fissato dall'articolo unico del decreto ministeriale 5 settembre 1985;

Atteso che le regioni, nella maggior parte non hanno ancora portato a termine l'iter per l'approvazione delle proprie leggi, ai sensi del primo comma dell'art. 43 della legge n. 833/1978 sulla base dei contenuti di cui al precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986;

Ritenuto che l'applicazione dell'integrale normativa di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1977 a partire dal 1° gennaio 1987 potrebbe esser causa di assunzione di oneri rilevanti, destinati ad incidere in via definitiva sul Fondo sanitario nazionale e suscettibili di risultare a breve scadenza improduttivi, in quanto sostenuti per la conformazione a caratteristiche superate dalla legislazione regionale sopravveniente da emanarsi sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986;

Attesa, quindi, la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente il termine di adeguamento dei requisiti delle case di cura private di cui al decreto ministeriale 27 giugno 1986;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine fissato dall'articolo unico del decreto ministeriale 27 giugno 1986 concernente: «Proroga del termine per l'adeguamento delle case di cura private alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 5 agosto 1977» è differito al 31 dicembre 1987.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

6A10166

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 dicembre 1986.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale è stato stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1;

Visto il successivo decreto ministeriale 18 gennaio 1986, col quale il suddetto termine è stato prorogato al 31 marzo 1986;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 44, ed in particolare l'art. 1, comma 10-*ter*, col quale il predetto termine del 31 marzo 1986 è stato prorogato al 31 marzo 1987;

Visto l'art. 20 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, con il quale a modifica dell'art. 1, comma 10-*ter* della citata legge 28 febbraio 1986, n. 44, il termine è stato fissato alla data di entrata in vigore della medesima legge 1° dicembre 1986, n. 870;

Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese, fino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9;

Visto il citato decreto ministeriale 18 gennaio 1986, con il quale sono state prorogate al 31 marzo 1986 le disposizioni di cui all'art. 9 del predetto decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1986, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 1986 il termine del 31 marzo 1986 di cui al predetto decreto ministeriale 18 gennaio 1986;

Ritenuta l'opportunità di mantenere in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 in attesa della ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto di cose;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di mantenere in vigore le limitazioni alla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al citato art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Considerato, tuttavia, che si rende opportuno consentire il trasferimento delle singole autorizzazioni ai sensi del ripetuto decreto ministeriale 16 febbraio 1984 anche a favore delle imprese, individuali e societarie, che pur non ancora iscritte all'albo degli autotrasportatori e non titolari di autorizzazioni alla data del 6 settembre 1985 di entrata in vigore del decreto ministeriale 4 luglio 1985 risultino successivamente cessionarie di azienda o acquirenti dell'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazioni alla medesima data del 6 settembre 1985, ovvero si siano costituite a seguito di conferimento, fusione o trasformazione di società iscritte all'albo e titolari di autorizzazioni alla ripetuta data del 6 settembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 è prorogato al 31 dicembre 1987.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 1987.

Fino a tale data, le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano altresì:

a) alle imprese individuali e societarie che pur non essendo iscritte all'albo degli autotrasportatori, né titolari di autorizzazioni al 6 settembre 1985, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 4 luglio 1985, risultino cessionarie dell'azienda di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazioni antecedentemente alla suddetta data;

b) alle imprese individuali e societarie che pur non essendo iscritte all'albo degli autotrasportatori, né titolari di autorizzazioni, acquistino l'intero parco veicolare dell'azienda di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazioni alla suddetta data del 6 settembre 1985, che cessi l'attività di autotrasporto.

In tale caso l'impresa che ha cessato l'attività non potrà ottenere autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi prima che siano trascorsi tre anni dalla data di cessazione dell'attività;

c) alle società che pur non essendo iscritte all'albo degli autotrasportatori, né titolari di autorizzazioni alla suddetta data del 6 settembre 1985, si siano costituite a seguito di conferimento, trasformazione o fusione di società iscritte all'albo e titolari di autorizzazioni alla data del 6 settembre 1985;

d) alle imprese acquirenti i veicoli in disponibilità di imprese il titolare delle quali sia deceduto ed i cui eredi non intendano esercitare l'attività di trasporto.

Le imprese che intendano avvalersi delle disposizioni di cui alla lettera *d*) dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 4 luglio 1985 devono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, concernente, fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali:

«Art. 1. - Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere *a)* e *b)* dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393;

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri;

autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

— Il D.M. 18 gennaio 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1986.

— La legge n. 44/1986 converte in legge il D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1986).

— La legge n. 870/1986 reca: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti».

— Il testo dell'intero art. 9 del già citato D.M. 4 luglio 1985 è il seguente:

«Art. 9. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 12 marzo 1984).

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:

a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;

b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ad eredi in linea diretta o collaterali;

c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazioni;

d) ristrutturazione di azienda in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto».

— Il D.M. 27 marzo 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 1 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

Per il testo dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

6A10167

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 novembre 1986.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1982, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 22 novembre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 7343/66-AU-24 dell'11 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1982, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1982, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo del 13%, per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'11 novembre 1982, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi CTE circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quarta cedola — di scadenza 22 novembre 1986 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 710570/66-AU-24 del 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 12 ottobre 1983, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia, in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 16 giugno 1983, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 24 ottobre 1986, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 novembre 1982 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quarta cedola, di scadenza 22 novembre 1986, è di 601.489.000 di ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di ottobre 1986, è di L. 1.441,47 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 7343/66-AU-24 dell'11 novembre 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 601.489.000 di ECU), dei CTE settennali con godimento 22 novembre 1982, ammonta a L. 112.713.685.347, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 22 novembre 1986, e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 29

86A9841

DECRETO 12 novembre 1986.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1985, relativamente alla prima cedola, di scadenza 22 novembre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 320188/66-AU-96 dell'8 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1985, con cui è stata disposta un emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 novembre 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi CTE circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla prima cedola — di scadenza 22 novembre 1986 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 625428/66-AU-96 del 31 ottobre 1986, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia, in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quarto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 31 ottobre 1986, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 24 ottobre 1986, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 novembre 1985 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla prima cedola, di scadenza 22 novembre 1986, è di 700.000.000 di ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di ottobre 1986, è di L. 1.441,47 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 320188/66-AU-96 dell'8 novembre 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 700 milioni di ECU) dei CTE ottennali con godimento 22 novembre 1985, ammonta a L. 88.290.037.500, relativamente alla prima cedola, di scadenza 22 novembre 1986, e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 31

86A9839

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 1986.

Modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 28 dicembre 1978 concernente norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 35, per l'assistenza reciproca in materia di ricupero di crediti comunitari, anche in attuazione della direttiva della commissione n. 85/479/CEE in data 14 ottobre 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visti in particolare gli articoli 346-*bis*, 346-*ter*, 346-*quater* e 346-*quinquies* del predetto testo unico, in esso inseriti con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 35, allo scopo di dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/308/CEE in data 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero di crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali;

Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 85/479/CEE in data 14 ottobre 1985, che modifica la direttiva della commissione CEE n. 77/794, con la quale sono state stabilite le modalità pratiche per l'applicazione di talune disposizioni della citata direttiva del Consiglio n. 76/308/CEE;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 in data 13 gennaio 1979, con il quale si è provveduto ad adottare le norme di esecuzione del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 35, sull'assistenza reciproca in materia di ricupero di crediti;

Ritenuta la necessità di uniformare l'anzidetto decreto ministeriale 28 dicembre 1978 alle disposizioni della direttiva della commissione CEE n. 85/479 in data 14 ottobre 1985, che modifica la direttiva della commissione CEE n. 77/794;

Ritenuta, inoltre, la necessità di introdurre nel decreto medesimo una disposizione diretta a facilitare le ricerche relative alle richieste di informazioni fatte dagli altri Stati membri della CEE nonché di integrare l'art. 4 del decreto stesso per meglio precisare le procedure da seguire per l'attuazione in Italia sia delle sentenze straniere, sia delle decisioni esecutive di natura amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Dopo l'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1978 è aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

«Per ottenere le informazioni di cui all'articolo precedente, l'ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate può avvalersi della collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari, del centro informativo dell'organizzazione dei servizi tributari e del centro informativo delle tasse e imposte indirette sugli affari.

I predetti uffici provvederanno ad evadere le richieste dell'ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate entro trenta giorni dalla data di ricezione delle richieste stesse».

Art. 2.

Il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1978 è sostituito dal testo seguente:

«L'ufficio centrale di cui all'art. 3 al quale sia stata rivolta una richiesta di ricupero di crediti e/o di adozione di provvedimenti cautelari deve accusarne ricevuta per iscritto allo Stato membro richiedente, possibilmente a mezzo telex, entro il più breve termine possibile e comunque entro i sette giorni successivi alla data della ricezione della richiesta; contemporaneamente, trasmette gli atti alla competente avvocatura distrettuale dello Stato perché promuova d'urgenza la procedura di cui agli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile, ove il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza straniera.

Qualora, invece, il ricupero del credito debba essere effettuato in forza di titolo esecutivo amministrativo, dovrà farsi ricorso alle norme stabilite dal testo unico delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, previa notifica di ingiunzione.

L'adozione dei provvedimenti cautelari è disposta con l'osservanza delle norme di cui all'art. 671 del codice di procedura civile se si tratta di sequestro conservativo o di quello di cui all'art. 2820 del codice civile se si tratta di iscrizione di ipoteca.

Qualora non risulti possibile provvedere sulla richiesta entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l'ufficio comunica allo Stato membro richiedente le ragioni del ritardo; entro un anno dalla data di ricevimento dalla richiesta lo Stato membro deve comunque essere reso edotto dallo stato della procedura avviata».

Art. 3.

All'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1978 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Tale importo è ridotto a 200 unità di conto europee qualora la richiesta si riferisca al ricupero di un credito per irregolarità commesse nel corso o in occasione di un'operazione effettuata nel quadro del regime di circolazione intracomunitaria di merci istituito dal regolamento CEE n. 3/84 del Consiglio».

Art. 4.

L'allegato I al presente decreto sostituisce l'allegato I, di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto ministeriale 28 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO

«ALLEGATO I

DIRETTIVA n. 76/308/CEE

(Articolo 4)

(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, telex, conti bancari, ecc.)

(Luogo o data d'invio della domanda)

(N. della pratica dell'autorità richiedente)

A

(Designazione dell'autorità cui è indirizzata la domanda, n. postale, luogo, ecc.)

(Riservato all'autorità cui è indirizzata la domanda)

DOMANDA DI INFORMAZIONI

Il sottoscritto .... (Nome e qualifica), in qualità di agente debitamente autorizzato dall'autorità richiedente designata qui sopra, domanda con la presente, informazioni in conformità dell'art. 4 della direttiva n. 76/308 CEE:

Informazioni relative alla persona interessata (1)	Informazioni relative al credito o ai crediti	Informazioni richieste
a) Nome e indirizzo { noto (*) / presunto (*) b) Informazioni utili concernenti la persona designata qui sopra — debitore principale — co-debitore — terzo detentore	— Importo del credito o dei crediti (compresi eventualmente) — Natura esatta del credito o dei crediti — Altre indicazioni Altre autorità adite	.... (Firma) (Timbro ufficiale)

(*) Cancellare la menzione inutile
(1) Persona fisica o morale »

6A10097

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 dicembre 1986.

Approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni di polizza per l'assicurazione di alcuni prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo, da applicarsi per la campagna 1986.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, concernente norme relative alla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1986 con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive e pregiate ammesse all'assicurazione agevolata con la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1986;

Vista la domanda in data 11 giugno 1986 presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo «grandine», intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni generali, speciali e particolari di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.) da applicarsi per l'anno 1986 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti delle colture indicate nel citato decreto 12 marzo 1986 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fatta esclusione per i prodotti «agrumi» e «carciofi»;

Visto il verbale della riunione congiunta tra i rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di. tenutasi il 7 marzo 1986 in Milano e relativa appendice del 21 marzo 1986;

Vista la relazione tecnica sulle garanzie assicurative grandine, brina e gelo presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della richiamata domanda di approvazione;

Vista la nota n. 614556 del 31 luglio 1986 con la quale l'ISVAP - Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato le proprie valutazioni in merito alle condizioni di polizza ed alle tariffe relative ai prodotti avanti indicati da applicarsi per l'anno 1986;

Ritenuto che le anzidette tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per l'anno 1986, possano essere accolte;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi che sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.), da applicarsi per l'anno 1986 dalle imprese di assicurazione consorziate nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla detta associazione per l'assicurazione dei prodotti «frutta», «uva e prodotti vari», «prodotti speciali», «riso, mais, tabacco» contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.

Roma, addì 10 dicembre 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

6A10063

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 dicembre 1986.

Prima variazione al bilancio di previsione del fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1986.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti

realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio della Comunità europea n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, nonché dell'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983;

Considerato che il predetto Fondo di rotazione ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Accertato che l'avanzo definitivo di amminstrazione per l'esercizio 1985 ammonta a L. 23.378.013.172 e che esso costituendo la disponibilità finanziaria deve essere restituito all'I.N.P.S. per scadenza del biennio di riferimento;

Accertato che è giacente presso la tesoreria centrale dello Stato la somma complessiva di L. 110.383.014.294 risultante sia dai versamenti effettuati dalla commissione delle Comunità europee che da recuperi compiuti nel corrente esercizio finanziario;

Considerato che tale somma è destinata all'erogazione di contributi della Comunità economica europea in favore degli organismi indicati nelle norme comunitarie sopracitate;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1986, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione sopra indicato per l'esercizio finanziario 1986;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione sono apportate le seguenti variazioni:

Parte I - ENTRATE

Avanzo di amministrazione (disponibilità finanziaria) da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 25, sesto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 . . . . L. 23.378.013.172

Titolo II

Cap. 5232. — Recuperi sui finanziamenti effettuati in favore degli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971 modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) » 601.041.859

Titolo III

Cap. 5301. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati dall'art. 8 della decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributo dovuto ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché nell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983 . . . . L. 110.403.959.263

Totale entrate . . . L. 134.383.014.294

Parte II - SPESE

In aumento

Titolo II

Cap. 5121. — Contributi da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione numero 71/66/CEE modificata dalla decisione numero 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77, nonché dell'art. 2 della decisione numero 83/516/CEE del 17 ottobre 1983 (articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . . . . . L. 601.041.859

Titolo III

Cap. 5201. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE modificata dalla decisione numero 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento numero 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1977, n. 845 . . . . . . » 110.403.959.263

Cap. 5202. — Somme da restituire all'Istituto nazionale della previdenza sociale quale parte di disponibilità effettiva risultante alla scadenza del biennio di competenza . . . . » 23.378.013.172

Totale a pareggio . . . L. 134.383.014.294

Roma, addì 4 dicembre 1986

Il Ministro: DE MICHELIS

86A9788

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 dicembre 1986.

Assegnazione di un contributo all'Istituto nazionale di geofisica per l'incentivazione del personale impegnato nel servizio di sorveglianza dei fenomeni geosismici. (Ordinanza n. 856/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante l'autorizzazione alla concessione di contributi straordinari a carico del fondo per la protezione civile, previo concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e di altri enti o istituti, per il potenziamento dell'attività di ricerca e sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare situazioni di emergenza;

Visti l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 e l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, che hanno prorogato gli interventi in favore della comunità scientifica, da ultimo fino al 31 dicembre 1986;

Vista la nota n. 2630 del 25 settembre 1986 ed allegata documentazione con la quale l'Istituto nazionale di geofisica ha richiesto, per l'anno 1986 un contributo di L. 250.000.000 finalizzato alla incentivazione del personale impegnato a garantire la continuità del servizio di sorveglianza sui fenomeni geosismici su scala nazionale;

Vista la nota n. 136/86 Serv. Amb. del 12 dicembre 1986, con la quale il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica manifesta il proprio assenso alla concessione del contributo sopra citato;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta sopra citata dovendosi remunerare in modo adeguato il personale in questione, gravato da un impegno operativo continuo ed oneroso postulante altresì una elevata professionalità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È attribuito all'Istituto nazionale di geofisica, per l'anno 1986, un contributo di L. 250.000.000 da destinare alla incentivazione del personale impegnato nel servizio di sorveglianza sui fenomeni geosismici.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza sarà a carico del fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

6A10144

ORDINANZA 17 dicembre 1986.

Misure dirette a sopperire alle esigenze di ricostruzione del comune di Acireale danneggiato dai sismi del giugno 1984, dicembre 1985 e gennaio 1986 ed estensione al medesimo del beneficio inerente alla corresponsione del contributo per autonoma sistemazione alloggiativa. (Ordinanza n. 857/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;

Viste le proprie ordinanze n. 631/FPC/ZA del 31 ottobre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1985 e n. 731/FPC/ZA del 21 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1986, con cui rispettivamente, sono state dettate misure dirette a sopperire alle esigenze del comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 e successivamente estese agli edifici colpiti dai movimenti sismici del dicembre 1985 e gennaio 1986;

Viste le deliberazioni della giunta municipale del comune di Acireale n. 1523 del 23 ottobre 1986 concernente la richiesta di estensione degli interventi di ricostruzione ex legge 14 maggio 1981, n. 219, nonchè la concessione del contributo per autonoma sistemazione alloggiativa a favore di quei nuclei familiari rimasti senza tetto ed ancora sistemati precariamente, come disposto, per il comune di Zafferana Etnea con ordinanza n. 390/FPC/ZA del 31 ottobre 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 dell'8 novembre 1984 e, n. 1524 del 23 ottobre 1986, relativa alla richiesta di proroga del potenziamento dell'ufficio tecnico comunale;

Visto il parere favorevole espresso con nota n. 49596 del 13 dicembre 1986 dal Servizio opere pubbliche di emergenza;

Ravvisata l'opportunità di estendere al comune di Acireale i citati benefici, già concessi al comune di Zafferana Etnea, colpito dal terremoto del 17-24 ottobre 1984 ed a quello di Santa Venerina, danneggiato dai movimenti sismici del dicembre 1985-gennaio 1986;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Sono estese al comune di Acireale le disposizioni relative agli interventi di ricostruzione secondo la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni; il termine per la presentazione della relativa domanda è fissato al 31 marzo 1987.

Sono, altresì, estese le disposizioni di cui alla ordinanza n. 390/FPC/ZA del 31 ottobre 1984, relativa alla concessione del contributo per autonoma sistemazione alloggiativa.

Il comune di Acireale e, inoltre, autorizzato a prorogare, per ulteriori mesi sette, le convenzioni con due tecnici disposte per il potenziamento dell'ufficio tecnico comunale con ordinanza n. 631/FPC/ZA del 31 ottobre 1985.

L'onere relativo alla attuazione della presente ordinanza e posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

6A10145

ORDINANZA 22 dicembre 1986.

Autorizzazione alla stipula di atto aggiuntivo alla convenzione posta in essere con la FIAT-Engineering S.p.a. ex ordinanza n. 719/FPC/ZA del 14 aprile 1986 avente ad oggetto il caricamento in banca dati di schede relative alle industrie ad alto rischio, dighe, bacini idrici e discariche di materiale inquinante. (Ordinanza n. 862/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13-*octies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 644/FPC/ZA dell'11 dicembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 20 dicembre 1985, concernente l'avvio della procedura per la costituzione del centro elaborazione dati e la gestione del servizio informatica;

Vista la propria ordinanza n. 719/FPC/ZA del 14 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1986, con la quale il servizio bilancio ed affari amministrativi è stato incaricato di procedere alla stipula di apposita convenzione con la S.p.a. FIAT-Engineering per il caricamento in banca dati di 3.000 schede relative ad industrie ad alto rischio, dighe, bacini idrici e discariche di materiale inquinante e, in genere, ad ogni altro dato ritenuto necessario per fronteggiare situazioni di emergenza;

Vista la convenzione n. 10 del 21 maggio 1986 stipulata con la S.p.a. FIAT-Engineering ai sensi della ordinanza n. 719/FPC/ZA del 14 aprile 1986 dianzi citata;

Vista la nota ITE/05/PC 1/47 del 15 settembre 1986 con la quale la S.p.a. FIAT-Engineering si è dichiarata disposta ad effettuare, allo stesso prezzo unitario previsto nella convenzione n. 10 del 21 maggio 1986, il controllo e caricamento delle ulteriori 6.000 schede aggiuntesi, medio tempore, agli archivi del Dipartimento della protezione civile concernenti le industrie ad alto rischio (1.000 schede), le dighe e bacini artificiali (1.500 schede) e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi (3.500 schede);

Viste le note n. 3654/30 PREV. del 5 dicembre 1986 e n. 112/B2 del 28 ottobre 1986, con le quali, rispettivamente, il Servizio previsione e prevenzione ed il C.A.S.I. hanno espresso parere favorevole al completamento della banca dati con il controllo e caricamento delle schede mancanti;

Considerata la necessità di completare con la massima urgenza detta banca dati con tutte le informazioni riguardanti le industrie ad alto rischio, le dighe, i bacini idrici, le discariche di materiale inquinante e tutti gli altri dati ritenuti necessari per fronteggiare nel migliore dei modi l'emergenza;

Considerato che il prezzo unitario per il servizio aggiuntivo è da ritenersi senz'altro conveniente per l'amministrazione in quanto corrispondente a quello già fissato nella più volte citata convenzione n. 10 del 21 maggio 1986;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il Servizio bilancio ed affari amministrativi è incaricato di procedere alla stipula con la S.p.a. FIAT-Engineering di un atto aggiuntivo alla convenzione n. 10 del 21 maggio 1986 per il caricamento in banca dati di ulteriori 6.000 schede come indicato in premessa.

Il capo del predetto servizio è delegato a rappresentare l'amministrazione.

Gli oneri valutati in L. 354.000.000 IVA inclusa (aliquota 18%) sono posti a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

6A10148

ORDINANZA 22 dicembre 1986.

Determinazione dei criteri direttivi per l'erogazione dei contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi nella regione Basilicata. (Ordinanza n. 863/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760;

Considerato che la lettera *b*) della cennata disposizione demanda al Ministro per il coordinamento della protezione civile il compito di stabilire i criteri direttivi per l'erogazione dei contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi nella regione Basilicata;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dare attuazione alla richiamata disposizione per consentire alla regione Basilicata di elaborare tempestivamente il programma pluriennale degli interventi di cui al citato art. 2 del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760;

Dispone:

Art. 1.

Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire o dichiarate inagibili a seguito di movimenti franosi nella regione Basilicata, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento, sia a titolo individuale sia in forma cooperativa, può essere assegnato:

1) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale non superiore all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi;

2) per le ulteriori unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui al precedente n. 1), un contributo in conto capitale non superiore al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

La regione, nell'ambito dello stanziamento di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, può integrare i contributi di cui al punto 2) del precedente comma nei casi in cui concorrano motivi socialmente rilevanti, secondo criteri e modalità stabiliti con legge regionale.

La spesa ammissibile a contributo è determinata in base al limite massimo del costo di intervento fissato dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi del primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e con riferimento ad un alloggio di dimensioni pari alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario o del suo nucleo familiare che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare all'epoca della frana o della perimetrazione di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative.

La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare può essere stabilita nella misura massima di 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo con il minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

Sono altresì ammesse a contributo, fino ad un massimo del 25 per cento del costo dell'alloggio determinato nei modi specificati, le spese per la ricostruzione delle pertinenze e delle superfici utili per il ricovero degli animali e degli attrezzi, nonché per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, andate distrutte o demolite a seguito degli eventi franosi.

Per le pertinenze agricole il contributo può essere elevato fino al 50 per cento qualora il proprietario sia diretto coltivatore.

Gli aventi diritto ai contributi di cui al n. 1) del precedente primo comma possono rinunciarvi delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.

Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo limitatamente alla prima unità immobiliare, possono, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, rinunciare al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nell'ambito del territorio comunale.

Il relativo importo sarà depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e vincolato a favore del venditore dell'alloggio.

La disciplina degli interessi bancari è regolata secondo le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Le aree di sedime e gli immobili dichiarati inagibili di proprietà privata, situati nella zona della frana secondo il perimetro fissato con decreto del Presidente della regione Basilicata, sono acquisiti al patrimonio del comune nei casi in cui i proprietari abbiano ricevuto in proprietà un alloggio costruito dal comune o abbiano usufruito dello specifico contributo per la ricostruzione o abbiano optato per la utilizzazione della somma di pari importo per l'acquisto di un nuovo alloggio.

Art. 2.

Nei casi previsti dal precedente articolo le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire ed i privilegi garantiti dagli stessi sono trasferiti di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito.

In alternativa al trasferimento di cui al comma precedente, il finanziamento garantito dalle ipoteche o dai privilegi di cui sopra verrà accollato alla regione Basilicata con conseguente riduzione dei contributi previsti dal precedente articolo.

La regione Basilicata determina le modalità e le procedure da seguire sia nel caso del trasferimento delle garanzie sia nel caso di accollo dei finanziamenti.

Art. 3.

Per la riparazione, la ristrutturazione, il consolidamento di immobili, comprese le case coloniche, che vengano dichiarati recuperabili dal gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, danneggiati dai movimenti franosi, è assegnato ai proprietari:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare residenziale un contributo in conto capitale pari al 75 per cento, e comunque non oltre, dell'intera spesa necessaria per le opere di riparazione, ristrutturazione e consolidamento;

b) per le unità immobiliari residenziali appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a*), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento, e comunque non oltre, della spesa necessaria per le relative opere.

Nel caso di edifici costituiti da più unità immobiliari può essere autorizzata la spesa necessaria al consolidamento delle parti condominiali riguardanti la stabilità complessiva dell'edificio.

Agli interventi di cui al precedente articolo si applicano le prescrizioni tecniche di cui all'allegato *A* dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984.

Art. 4.

I contributi di cui ai precedenti articoli possono essere assegnati anche a titolari di diritti reali di godimento e a tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento né clandestino dell'immobile, nonché all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono ovvero al conduttore.

Per la ricostruzione e riparazione di immobili adibiti ad uso commerciale, artigianale, del turismo e dello spettacolo può essere prevista la misura di contributo entro i limiti massimi di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

6G10149

ORDINANZA 22 dicembre 1986.

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Castelvolturno. (Ordinanza n. 864/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 35/FPC del 19 ottobre 1983, n. 84/FPC del 15 dicembre 1983, n. 133/FPC del 17 febbraio 1984, n. 152/FPC del 14 marzo 1984, n. 336/FPC/ZA del 4 settembre 1984, n. 458/FPC/ZA del 9 gennaio 1985, n. 601/FPC/ZA del 3 agosto 1985, n. 662/FPC/ZA del 30 dicembre 1985 e n. 761/FPC/ZA del 27 giugno 1986, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 25 ottobre 1983, n. 353 del 27 dicembre 1983, n. 66 del 7 marzo 1984, n. 86 del 27 marzo 1984, n. 251 del 12 settembre 1984, n. 13 del 16 gennaio 1985, n. 191 del 14 agosto 1985, n. 10 del 14 gennaio 1986 e n. 179 dell'11 luglio 1986;

Vista la nota 034973 in data 19 novembre 1986, con la quale il comune di Castelvolturno ha richiesto la proroga fino al 30 giugno 1987 del collocamento in aspettativa del sindaco o di un assessore dal medesimo delegato per il disbrigo delle incombenze correlate alle residue sistemazioni precarie;

Vista la nota n. 1020/4 BRAD del 28 novembre 1986, con la quale il prefetto di Caserta esprime parere favorevole in merito alla richiesta sopracitata permanendo tuttora esigenze connesse all'insediamento di nuclei familiari puteolani;

Ravvisata, quindi, la necessità di aderire alla sopracitata richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Castelvolturno o, in sua vece, di un assessore delegato, disposto e prorogato ai sensi delle ordinanze citate nelle premesse, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

6G10150

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Angola, firmato a Roma il 10 aprile 1976.

Il giorno 19 dicembre 1979 si è perfezionato lo scambio di notifiche previste per l'entrata in vigore dell'accordo di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Angola, firmato a Roma il 10 aprile 1976, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 629 del 26 luglio 1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 21 ottobre 1978.

In conformità all'art. 18, l'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 1979.

6A10103

Autorizzazione all'Associazione argentina di cultura ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1986, registro n. 16 Esteri, foglio n. 324, l'Associazione argentina di cultura, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare a titolo gratuito, la proprietà immobiliare sita in Roma, viale Regina Margherita n. 265/267, da destinare a sede dell'Associazione medesima.

6A10105

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Montà» e di delimitazione della relativa zona di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Montà» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato e del riferimento al nome del vitigno Arneis B;

Comunica

che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Montà (Cuneo).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Montà» e l'autorizzazione all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome del vitigno sopra indicato, come proposto dagli interessati dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6A10107

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza istituito presso la società «Partecipazioni, consulenze, sviluppi industriali - fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Roma.

Il decreto ministeriale 7 novembre 1986, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 1986, è modificato nella parte concernente la nomina del rag. Francesco Calamida, il quale viene sostituito, quale membro del comitato di sorveglianza istituito presso la società «Partecipazioni, consulenze, sviluppi industriali - fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Roma, con il dott. Lanfranco Maria Patrucco, nato a Roma il 17 settembre 1947.

86A9958

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Zumi-Metaltemper di*, Brescia, fallita il 18 maggio 1985:
periodo: dal 18 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.r.l. Zumi-Metaltemper* di Brescia, fallita il 18 maggio 1985:
periodo: dal 18 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.n.c. Tecnoski*, con sede e stabilimento in Colico (Como):
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Manifatture lane G. Marzotto & Figli*, con sede in Valdagno (Vicenza) - unità produttiva di Vimercate (Milano):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Minifatture lane G. Marzotto & Figli*, con sede in Valdagno (Vicenza) - unità produttive di Noventa Vicentina (Vicenza) e Manerbio (Brescia):
periodo: dal 1° aprile 1986 al 28 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Fratelli Papa* di Cormano (Milano):
periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. C.G.D. - Messaggerie musicali* di Milano:
periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Carrozzeria Borsani* di Cornaredo (Milano):
periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Abrasivi Scattolin* di Calcinato (Brescia):
periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Acciaieria e ferriera di Crema P. Stramezzi & C.* di Crema (Cremona):
periodo: dal 29 aprile 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 1° maggio 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Acciaieria e ferriera di Crema P. Stramezzi & C.* di Crema (Cremona):
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 1° maggio 1983;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Dolomite italiana SDI* di Gardone Val Trompia (Brescia):
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: ristruttturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Officine meccaniche ing. A. Feraboli*, con sede e stabilimento in Cremona:
periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. De Cardenas*, con sede in Milano e stabilimento in Arcore (Milano):
periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Cesalpinia* (e non *Cesalpina*), con sede in Milano e stabilimento in Bergamo:
periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Storm* di Pontoglio (Brescia):
periodo: dal 18 novembre 1985 al 17 maggio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. O.M.M. - Officine meccanotessili Monza*, con sede e stabilimento in Monza (Milano):
periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Ansaldo motori*, con sede e stabilimento in Arzignano - uffici periferici Bologna, Firenze, Milano e Roma:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 31 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Bassetti*, stabilimenti di Vimercate e Rescaldina (Milano), uffici di Vimercate (Milano):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Unione manifatture*, con sede in Milano, stabilimenti in Nerviano (Milano) e Trecate (Novara):
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984 e 8 maggio 1985: dal 30 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Duca Visconti di Modrone Velvis*, sede amministrativa Vaprio d'Adda (Milano), sede commerciale Milano - unità di Vaprio d'Adda, Albate (Como) e Gattinara (Vercelli):
periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Marconi italiana automazione e controllo* (già *Instrumenti di misura CGS*), unità di Monza e Divisione DAS-Milano:
periodo: dal 17 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Texiria* di Voghera (Pavia):
periodo: dal 20 agosto 1984 al 17 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1980: dal 26 agosto 1979;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Texiria* di Voghera (Pavia):
periodo: dal 18 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1980: dal 26 agosto 1979;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Comila*, con sede in Bergamo ed unità di Melegnano (Milano):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. F.M.C.*, con sede in Roma, uffici e stabilimenti in Milano:
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Acciaieria e tubificio di Brescia*, con sede in Brescia e stabilimenti in Brescia e Roncadelle (Brescia):
periodo: dal 18 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984 e 9 ottobre 1985: dal 20 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Acciaieria e tubificio di Brescia*, con sede in Brescia e stabilimenti in Brescia e Roncadelle (Brescia):
periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984 e 9 ottobre 1985: dal 20 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori*, sede in Milano, stabilimento in Milano-San Cristoforo:
periodo: dal 7 luglio 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1982: dal 5 luglio 1982;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori*, sede Milano, stabilimento in Milano-San Cristoforo:
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 5 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1982: dal 5 luglio 1982;
pagamento diretto: si.

31) *Gruppo Solvay: Solvay & C.ie S.A.*, con sede legale in Bruxelles - sede centrale in Milano, stabilimenti in Ferrara e Rosignano (Livorno):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

32) *Gruppo Solvay: Solvay & C.ie S.A.*, con sede legale in Bruxelles - sede centrale in Milano, stabilimenti in Ferrara e Rosignano (Livorno):
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

33) *Gruppo Solvay: S.p.a. Adriaplast* di Monfalcone (Gorizia):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

34) *Gruppo Solvay: S.p.a. Adriaplast* di Monfalcone (Gorizia):
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Bustese industrie riunite* di Olgiate Olona (Varese):
periodo: dal 20 febbraio 1984 al 19 agosto 1984;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Bustese industrie Riunite* di Olgiate Olona (Varese):
periodo: dal 20 agosto 1984 al 17 febbraio 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Somma*, con sede in Somma Lombardo (Varese) e stabilimenti in Somma Lombardo, via Niccolò Sfrondati, 1 (Varese), Somma Lombardo, località Molino Risella (Varese), Mornago (Varese):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1985: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a Lizzini* di Brescia:
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1984: dal 24 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Cartotecnica poligrafica A. & G. Fratelli Bianchi* di Milano:
periodo: dal 26 novembre 1984 al 26 maggio 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Cartotecnica poligrafica A. & G. Fratelli Bianchi* di Milano:
periodo: dal 27 maggio 1985 al 24 novembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. Intergrafica*, con sede in Milano e stabilimento in Pioltello (Milano), fallita il 5 novembre 1985:
periodo: dal 3 giugno 1985 al 2 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.

42) *S.r.l. Intergrafica*, con sede in Milano e stabilimento in Pioltello (Milano), fallita il 5 novembre 1985:
periodo: dal 3 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.

43) *S.p.a. Rizzoli editore*, con sede in Milano ed unità in Milano:
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Rosacometta Blocchiere* di Peschiera Borromeo (Milano):
periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 30 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Fata Sud* di S. Marco Evangelista (Caserta):
periodo: dal 1° giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

6A10023

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 in favore di sedici lavoratori (tredici operai/e e tre intermedie) dipendenti dalla S.r.l. Querzola Mario di S. Lazzaro Savena (Bologna), occupati presso lo stabilimento di S. Lazzaro di Savena (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10 ore medie settimanali, attuata con una settimana di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali) e 3 settimane di sospensione per ciascuno dei gruppi in cui è stato suddiviso il suddetto personale, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 in favore di undici dipendenti dalla Caffè Trombetta S.r.l. di Pomezia (Roma), occupati presso lo stabilimento di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 aprile 1985 al 1° aprile 1986.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 in favore di quarantotto operai dipendenti dalla S.p.a. Officine Standard, con sede in Cusano Milanino (Milano), occupati presso lo stabilimento di Cusano Milanino (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1986 al 30 agosto 1987.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 in favore di ventuno dipendenti dalla ditta Arca S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stipulato una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali per ventuno impiegati, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 marzo 1986 al 4 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 in favore di venti lavoratori impiegati dipendenti dalla S.p.a. Imber - Industria meccanica Bernini, con sede in Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna), occupati presso lo stabilimento di Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali per il periodo dal 23 settembre 1985 al 30 novembre 1985 e da 40 a 35 ore settimanali per il periodo dal 1° dicembre 1985 al 14 gennaio 1986, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 23 settembre 1985 al 14 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 in favore di trentaquattro operai dipendenti dalla S.p.a. Asco di Grandate (Como), occupati presso lo stabilimento di Grandate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore medie settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 agosto 1986 al 28 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 in favore di ventisei operai dipendenti dalla S.p.a. Zanussi Grandi Impianti, unità di Malo (Vicenza), occupati presso l'unità di Malo (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° luglio 1985 al 18 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 in favore di trenta operaie dipendenti dalla S.a.s. Donghi Enrico & Figli di Nibionno (Como), occupate presso lo stabilimento di Nibionno (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 12 marzo 1986 all'8 marzo 1987.

Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale del 14 ottobre 1986, n. 008808.

6A10071

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Colombani Lusuco*, con sede in Portamaggiore (Ferrara) e stabilimenti in Portamaggiore, Codigoro (Ferrara), Alseno (Piacenza) e Bologna:
periodo: dal 1° aprile 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 15 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 30 settembre 1985.

2) *S.p.a. Ideal Tiles ceramica*, con sede e stabilimento in Solignano Castelvestro (Modena) e non Castelvetro (Modena):
periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
delibera CIPI: 20 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

3) *S.p.a. Filiberti*, con sede in Cavaria e stabilimenti in Cavaria e Caiello (Varese):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 7 ottobre 1985.

4) *S.p.a. L.P.R. - Laminati plastici & rivestimenti*, per la sola filiale di vendita di Napoli:
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 24 settembre 1985: dal 1° gennaio 1983.

5) *S.p.a. Standartela* di Galliate (Novara):
periodo: dal 1° aprile 1986 al 21 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° maggio 1985.

6) *S.p.a. Fasti Industriale* di Montalto Dora (Torino):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

7) *S.p.a. Salga* di Trecate (Novara):
periodo: dal 1° aprile 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

8) *S.p.a. Saes Getters*, con sede di Milano, stabilimenti in Lainate (Milano), Origgio (Varese):
periodo: dal 16 luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

9) *S.p.a. Corderia A. Pedrotti A.P.E. Sisal*, con sede legale in Varese e stabilimenti in Varese e Grugnola di Mornago (Varese):
periodo: dal 1° dicembre 1985 al 30 novembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

10) *S.p.a. Angifap (Associazione nazionale centri Iri formazione addestramento professionale)*, sede centrale Roma, sede operativa in Trieste, centri e sezione dislocati sul territorio nazionale:
periodo: dal 1° dicembre 1985 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

11) *S.p.a. Novissima* di Roma:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
art. 37 legge n. 416/81.

12) *Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, sede legale e stabilimento in Colleferro (Roma):
periodo: dal 28 luglio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986: dal 10 aprile 1985.

13) *Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, sede legale e stabilimento in Colleferro (Roma):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986: dal 10 aprile 1985.

6A10024

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione nazionale «Ente nazionale Mario di Carpegna», in Andreis, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale n. 3071/L del 10 novembre 1986 l'associazione nazionale «Ente nazionale Mario di Carpegna», costituita con rogito in data 25 novembre 1954, riconosciuta giuridicamente con decreto del Capo dello Stato, in data 5 gennaio 1963, è stata autorizzata ad acquistare — con atto a rogito del notaio Pietro di Marco di Pordenone, in data 26 giugno 1985, repertorio n. 8533 — un immobile sito in comune di Andreis (Pordenone), località Bosplans, costituito da terreni agricoli e da fabbricati rurali, censiti in catasto alle partite 639 e 641, della superficie catastale di ettari 3.88.98.

6A9957

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad acquistare un immobile

Il prefetto di Pisa con decreto n. 6259 del 15 novembre 1986 ha autorizzato la Scuola normale superiore di Pisa ad acquistare dalla Cassa di risparmio di Pisa, un immobile al prezzo di L. 1.170.000.000 da adibire ad attività istituzionali della Scuola.

6A10068

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad acquistare un immobile

Il prefetto di Genova con decreto n. 10893 del 17 novembre 1986 ha autorizzato l'Università degli studi di Genova ad acquistare dalla S.p.a. Mutuamar un immobile al prezzo di L. 5.000.000.000 più IVA 8% L. 400.000.000 da destinare ad insediamenti universitari.

6A10069

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 23 dicembre 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	176
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	595
Gasolio agricoltura	»	247
Petrolio agricoltura	»	236
Gasolio pesca e piccola marina	»	227
Petrolio pesca e piccola marina	»	217

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	547	550	553	556	559
Petrolio (*)	»	590	593	596	599	602
Olio comb.le fluido	L./kg	311	314	317	320	323

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

6A10192

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione a modificare le etichette dell'acqua minerale «S. Felice»

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 9538 del 13 ottobre 1986, esecutiva ai sensi di legge, la sorgente S. Felice S.n.c., con sede e stabilimento di produzione in località S. Felice nel comune di Pistoia, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «S. Felice», già autorizzata alla vendita per uso di bevanda con delibera della giunta regionale Toscana n. 7710 del 15 luglio 1985, e ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata delibera n. 9538/1986 ed i recipienti dell'acqua minerale «S. Felice» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

86A9965

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 18 dicembre 1986, n. **4190.**

Calendario 1987 delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati degli autoveicoli di peso totale massimo complessivo autorizzato superiore a 50 q.li o trasportanti materie pericolose, esclusi quelli adibiti al trasporto di sole persone, nonché dei veicoli e trasporti definiti eccezionali ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per i fini della sicurezza della circolazione stradale si rende necessario *sospendere* nei giorni festivi e singolari dell'anno 1987, la circolazione sulle strade, fuori dai centri abitati, agli autoveicoli di peso massimo complessivo superiore a 50 q.li, anche se scarichi, esclusi quelli adibiti al solo trasporto di persone.

Vista la relazione in pari data — e relativi allegati — predisposta dall'Ispettorato circolazione e traffico, si dispone il calendario dei divieti di circolazione di detti autoveicoli nei seguenti giorni:

tutte le domeniche dei mesi di: gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre dalle ore 8 alle ore 22;

tutte le domeniche dei mesi di: aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre dalle ore 6 alle ore 24;

1° gennaio dalle ore 8 alle ore 22;

6 gennaio dalle ore 8 alle ore 22;

25 aprile dalle ore 6 alle ore 24;

1° maggio dalle ore 6 alle ore 24;

15 agosto dalle ore 6 alle ore 24;

8 dicembre dalle ore 8 alle ore 22.

È inoltre vietata la circolazione dei predetti veicoli nei seguenti periodi:

dal 17 aprile ore 14 al 20 aprile ore 24;

dal 24 luglio ore 14 al 26 luglio ore 24;

dal 31 luglio ore 6 al 2 agosto ore 24;

dal 21 agosto ore 14 al 23 agosto ore 24;

dal 28 agosto ore 14 al 30 agosto ore 24;

dal 31 ottobre ore 14 al 2 novembre ore 14;

dal 24 dicembre ore 8 al 26 dicembre ore 22.

Da tali divieti sono esclusi gli autoveicoli:

del servizio RAI-TV;

delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana»;

adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza;

appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni purché contrassegnati con l'emblema «PT» (lettere nere su disco giallo) nonché quelli di supporto purché muniti di apposita documentazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

militari e delle forze di polizia;

utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

che trasportano esclusivamente animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate;

trasportanti esclusivamente:

giornali, quotidiani e periodici;

materiali ed attrezzi occorrenti per interventi di emergenza o soccorso di pubblico interesse;

prodotti per uso medico di urgenza;

carburanti e combustibili destinati alla distribuzione ed al consumo;

i sottoelencati prodotti che per la loro deperibilità debbono comunque raggiungere quotidianamente luoghi di commercio o di trasformazione:

A) Latte, escluso quello a lunga conservazione.

B) Carni fresche e prodotti della pesca freschi.

C) Ortaggi e frutta freschi.

Tali autoveicoli dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di m 0,50 di base e m 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola — altezza m 0,20 — fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Eventuali deroghe ai divieti di cui sopra motivate da particolari gravi ed indifferibili esigenze dovranno essere richieste in tempo utile alle prefetture di partenza le quali potranno, accertata la reale sussistenza dei motivi di necessità ed urgenza denunziati, rilasciare autorizzazione con la precisa specificazione del percorso consentito. Ove detto percorso interessi il territorio di più province, è sufficiente la sola autorizzazione dalla prefettura di partenza.

Il trasporto delle *merci pericolose* è vietato comunque nei giorni sopra riportati, indipendentemente dal peso massimo complessivo del veicolo.

Veicoli e trasporti eccezionali

Per i veicoli e trasporti definiti eccezionali, tali ai sensi delle vigenti disposizioni il calendario di divieto di circolazione sopra riportato è integrato con i seguenti ulteriori periodi:

dal 12 giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

Dai surriportati divieti di circolazione afferenti i trasporti e veicoli eccezionali sono esclusi gli autoveicoli:

del servizio RAI-TV;

delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana»;

adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza;

appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni purché contrassegnati con l'emblema «PT» (lettere nere su disco giallo);

militari e delle forze di polizia;

che trasportano esclusivamente materiali ed attrezzi occorrenti per interventi di emergenza o soccorso di interesse pubblico;

gli automezzi che trasportano esclusivamente carburanti e combustibili destinati alla distribuzione ed al consumo.

Anche in tal caso di trasporti e veicoli eccezionali le prefetture potranno consentire deroghe purché vi sia l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito e solo per motivate e documentate gravi ed indifferibili esigenze.

Nelle richieste di deroga, da prodursi in tempo utile, dovrà essere indicato il percorso che si intende seguire e, ove questo attraversi il territorio di più province, sarà sufficiente l'autorizzazione della sola prefettura di partenza.

Nelle autorizzazioni in deroga dovrà essere riportato il preciso percorso consentito.

Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, le direttive contenute nella presente circolare e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessata.

Il Ministro: NICOLAZZI

6A10153

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Rimini

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 luglio 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Rimini;

Visto il decreto ministeriale in data 14 ottobre 1986 modificato parzialmente con decreto ministeriale del 28 novembre 1986 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Delibera:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Rimini, nell'ordine appresso indicato:

1)	Antinori Giovanni	punti	168,660	su 186
2)	La Rocca Pietro	»	166,144	»
3)	Circosta Lorenzo	»	163,000	»
4)	Nardelli Antonio	»	160,617	»
5)	Zoia Mario	»	159,080	»
6)	Zaccardi Leonzio	»	157,000	»
7)	Melandri Eligio	»	155,612	»
8)	Pecora Vito	»	153,591	»
9)	Mangiapane Antonino	»	153,304	»
10)	Lauria Rocco	»	152,632	»
11)	Serraglio Giovanni	»	150,058	»
12)	Pompeo Luigi	»	148,634	»
13)	Guido Pasquale	»	148,301	»
14)	Giordano Nicolò	»	147,057	»
15)	D'Angelo Domenico	»	146,038	»
16)	Cerutti Gianfranco	»	145,892	»
17)	Mazzarella Giuseppe	»	144,621	»
18)	Piceno Emerico	»	142,709	»
19)	Caldarella Antonino	»	142,201	»
20)	De Martino Salvatore	»	142,003	»
21)	Gigliotti Giovanni	»	141,676	»
22)	Mammana Francesco	»	140,564	»
23)	Frisullo Vincenzo	»	140,502	»
24)	Russo Alesi Domenico	»	140,290	»
25)	Franco Vincenzo	»	139,310	»
26)	Lentini Vincenzo	»	138,648	»
27)	Scarrocchia Geminiano	»	138,638	»
28)	Catalano Giovanni	»	138,211	»
29)	Compagnucci Carlo Filippo	»	137,909	»
30)	Ricotta Giovanni	»	136,784	»
31)	Colajanni Giovanni	»	135,825	»
32)	Tantimonaco Carmine	»	135,643	»
33)	Tescaroli Nereo	»	135,391	»
34)	Sajeva Giuseppe	»	135,141	»
35)	Pretolani Michele	»	134,319	»
36)	Giraldo Mario	»	133,090	»
37)	Conforti Gerardo	»	132,723	»
38)	Ciccone Saverio	»	132,413	»
39)	Maggio Benito	»	128,855	»
40)	Spagnolo Calogero	»	125,895	»
41)	Micele Silvano	»	113,393	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

6A10079

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Brescia

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 aprile 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Brescia;

Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 1986 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 581; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Brescia, nell'ordine appresso indicato:

1)	La Rocca Pietro	punti	165,394	su 186
2)	Gotelli Giorgio	»	160,724	»
3)	Zoia Mario	»	159,080	»
4)	Circosta Lorenzo	»	159,000	»
5)	Melandri Eligio	»	155,112	»
6)	Zaccardi Leonzio	»	155,000	»
7)	Albanese Giuseppe	»	154,007	»
8)	Lauria Rocco	»	152,632	»
9)	Pecora Vito	»	151,841	»
10)	Mangiapane Antonino	»	151,304	»
11)	Pompeo Luigi	»	148,634	»
12)	Guido Pasquale	»	148,301	»
13)	Nardelli Antonio	»	147,867	»
14)	Serraglio Giovanni	»	145,649	»
15)	Giordano Nicolò	»	144,557	»
16)	D'Angelo Domenico	»	144,038	»
17)	Pianalto Gelindo	»	143,523	»
18)	Mazzarella Giuseppe	»	142,621	»
19)	Boianelli Fernando	»	142,527	»
20)	De Martino Salvatore	»	142,003	»
21)	Marazzina Felice	»	141,534	»
22)	Bossi Giuseppe	»	141,367	»
23)	Incandela Francesco	»	140,895	»
24)	Frisullo Vincenzo	»	140,502	»
25)	Salvatore Fausto	»	139,068	»
26)	Scarrocchia Geminiano	»	138,638	»
27)	Sorge Giuseppe	»	138,592	»
28)	Russo Alesi Domenico	»	138,290	»
29)	Catalano Giovanni	»	138,211	»
30)	Compagnucci Carlo	»	137,909	»
31)	Passaretti Umberto	»	136,960	»
32)	Colajanni Giovanni	»	135,199	»
33)	Giuliano Corrado	»	135,076	»
34)	Bova Antonino	»	134,950	»
35)	Tantimonaco Carmine	»	134,893	»
36)	Lucchini Lino	»	134,830	»
37)	Tescaroli Nereo	»	134,642	»
38)	Capuano Rosario	»	133,926	»
39)	Bove Romano	»	133,254	»
40)	Ciccone Saverio	»	132,413	»
41)	Conforti Gerardo	»	130,973	»
42)	Sopranzetti Giuseppe	»	129,960	»
43)	Pennacchia Giuseppe	»	129,241	»
44)	Maggio Benito Lorenzo	»	125,755	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

6A10078

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 62

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 62 a:

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

6A10134

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di capo ostetrica presso l'unità sanitaria locale n. 73.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo ostetrica presso l'unità sanitaria locale n. 73.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell U.S.L. in Abbiategrasso (Milano).

6A10132

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «Istituti clinici di perfezionamento» dell'unità sanitaria locale n. 75/1.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «Istituti clinici di perfezionamento» dell'unità sanitaria locale n. 75/1, a:

un posto di aiuto di odontoiatria;
due posti di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto di chirurgia plastica per la divisione di chirurgia plastica della mano;
un posto di aiuto di neurofisiopatologia;
quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 5 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

6A10135

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore del personale tecnico sanitario (capo tecnico di laboratorio medico) presso l'unità sanitaria locale n. 8.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore del personale tecnico sanitario (capo tecnico di laboratorio medico) presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 57 del 12 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione personale a rapporto d'impiego dell'U.S.L. in Vicenza.

6A10133

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di psicologo coadiutore;

un posto di assistente medico di pediatria - area funzionale di medicina, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 147 in data 11 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Guastalla (Reggio Emilia).

6A10136

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 300 del 29 dicembre 1986 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Ente mostra nazionale di pittura contemporanea, in Città di Marsala: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore artistico.

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore nel ruolo tecnico-professionale.

Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma: Concorso pubblico ad un posto di assistente, ragioniere, nel ruolo amministrativo.

A.I.L. - Associazione italiana contro le leucemie, sezione di Pesaro: Concorso pubblico per l'assegnazione di quattro borse di studio a medici e/o biologi.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo all'elenco n. 256 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel secondo semestre 1985. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 15 novembre 1986).

Nell'elenco n. 256 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel secondo semestre 1985, sono state apportate le seguenti rettifiche alle sottoelencate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario:

— alla pag. 23, n. d'ordine 1 (decreto ministeriale 27 luglio 1985, n. 7338/R), dove è scritto «*Farmaceutici Carlo Erba S.p.a.*», leggasi: «*Farmitalia Carlo Erba S.p.a. Milano*»;

— devono intendersi inoltre eliminati i riferimenti alle seguenti confezioni, inserite per mero errore materiale e non oggetto di rinuncia da parte delle aziende interessate:

alla pag. 25, n. d'ordine 47: «Chimotetra - 8 confetti - codice 020958017, dell'industria farmaceutica Serono S.p.a.»;

alla pag 26, n. d'ordine 83: «Croneparina - 2 f 0,5 ml 12.500 U.I. - codice 023645029, della Mediolanum farmaceutici S.r.l.».

6A10121

ERRATA-CORRIGE

REGIONE LOMBARDIA

Comunicato relativo all'estratto di bando del concorso ad un posto di assistente medico di chimica generale - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 2. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 10 dicembre 1986).

L'estratto di bando citato in epigrafe, è rettificato, sia nel titolo che nel testo pubblicato a pag. 59 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel senso che trattasi di «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di chirurgia generale (a tempo pieno) - area funzionale di chirurgia - presso l'unità sanitaria locale n. 2*», invece che di «*Concorso ad un posto di assistente medico di chimica generale*», come erroneamente riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*.

6A10163

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I C A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C A
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

		1986		1987
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:				
- annuale	L.	90.000	L.	100.000
- semestrale	L.	50.000	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:				
- annuale	L.	180.000	L.	200.000
- semestrale	L.	100.000	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:				
- annuale	L.	20.000	L.	22.000
- semestrale	L.	12.000	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:				
- annuale	L.	75.000	L.	82.000
- semestrale	L.	40.000	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:				
- annuale	L.	20.000	L.	22.000
- semestrale	L.	12.000	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:				
- annuale	L.	285.000	L.	313.000
- semestrale	L.	160.000	L.	172.000
- ***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***				
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione	L.	600	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

		1986		1987
Abbonamento annuale	L.	45.000	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

		1986		1987
Abbonamento annuale	L.	25.000	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

		1986		1987
Abbonamento annuale	L.	82.000	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221